

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 976/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 977/2002 del Consiglio, del 4 giugno 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India** 17
- Regolamento (CE) n. 978/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 34
- ★ **Decisione n. 979/2002/CECA della Commissione, del 3 giugno 2002, che modifica la decisione n. 1758/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, e revoca un impegno in relazione ad alcuni esportatori rumeni** 36
- ★ **Regolamento (CE) n. 980/2002 della Commissione, del 4 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2082/2000, che adotta le norme Eurocontrol ⁽¹⁾** 38
- Regolamento (CE) n. 981/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 537/2002 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi 44
- ★ **Regolamento (CE) n. 982/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai funghi di coltivazione** 45
- Regolamento (CE) n. 983/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001 50

Prezzo: 18 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 984/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001	51
Regolamento (CE) n. 985/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001	52
Regolamento (CE) n. 986/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001	53
Regolamento (CE) n. 987/2002 della Commissione, del 7 giugno 2002, relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001	54

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2002/415/CE:

- ★ **Decisione n. 1/2002 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 31 maggio 2002, che proroga la decisione n. 1/2000 relativa alle misure transitorie**

55

Commissione

2002/416/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 giugno 2002, recante decima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2002) 2041]**

56

2002/417/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 3 giugno 2002, che adegua i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi**

68

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998)**

71

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 976/2002 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2002

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

2. Presente procedimento

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Precedente procedimento relativo alle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese e della Malaysia

- (1) Nel gennaio 1997, con il regolamento (CE) n. 119/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF») originari della Repubblica popolare cinese (in appresso: «RPC») e della Malaysia.
- (2) Nel settembre 2000, in seguito all'avvio di un riesame ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso: «il regolamento di base»), il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2100/2000 ⁽³⁾, ha modificato i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di MLF originari della RPC.
- (3) Nel gennaio 2002, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame delle misure antidumping applicabili alle importazioni di MLF originari della RPC ⁽⁴⁾. Non essendo stata presentata alcuna richiesta di riesame concernente le misure applicabili alla Malaysia, queste ultime sono scadute nel gennaio 2002.

(4) Il 18 maggio 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁵⁾ (in appresso: «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di MLF originari dell'India e dell'Indonesia.

(5) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 aprile 2001 dai seguenti produttori comunitari: Koloman Handler AG (in appresso: «Koloman»), Austria, e Krause Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG (in appresso: «Krause»), Germania (in appresso: «i denunzianti»), che rappresentano una proporzione maggioritaria — in questo caso circa il 90 % — della produzione comunitaria di MLF. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi a pratiche di dumping sul prodotto citato e al grave pregiudizio da esse derivante.

(6) L'apertura di un parallelo procedimento antisovvenzioni, relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie degli stessi paesi, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽⁶⁾.

(7) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, i denunzianti nonché tutti i produttori e utilizzatori comunitari noti. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(8) Un produttore esportatore in ciascuno dei due paesi interessati ha comunicato per iscritto le sue osservazioni. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine summenzionato, dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU C 147 del 18.5.2001, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 147 del 18.5.2001, pag. 4.

(9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute le risposte di uno dei due produttori comunitari denunzianti, di un produttore esportatore indiano e del suo esportatore collegato al di fuori della Comunità, come pure di un utilizzatore e di due importatori indipendenti nella Comunità. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

— Koloman Handler AG, Austria.

b) *Produttori esportatori indiani*

— ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd, Tiruvallore.

c) *Esportatori collegati al di fuori della Comunità a Hong Kong*

— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co. Ltd (holding di controllo).

d) *Importatori indipendenti*

— Bensons International Systems Ltd, Regno Unito,
— Bensons International Systems BV, Paesi Bassi.

e) *Utilizzatore*

— Esselte, Regno Unito.

(10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Allo scopo di analizzare le tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo che va dal 1° gennaio 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso: «periodo in esame»).

3. Misure provvisorie

(11) Data l'esigenza di svolgere un esame più approfondito di taluni aspetti del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, in particolare a causa del processo di ristrutturazione attualmente in corso relativo ai produttori comunitari denunzianti, non sono state imposte misure antidumping provvisorie sugli MLF originari dell'India e dell'Indonesia.

4. Procedimento successivo

(12) Tutte le parti sono state informate della decisione di non istituire misure provvisorie. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, sono state effettuate nuove visite di verifica presso le sedi di un utilizzatore di MLF e di due importatori indipendenti nella Comunità.

(13) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(14) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF» o «prodotto in esame»). Il prodotto è attualmente classificato sotto il codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati sotto lo stesso codice NC, sono esclusi dalla portata della presente inchiesta.

(15) Per MLF si intendono i meccanismi costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato allo stesso MLF. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi, rettangolari o a D.

(16) Gli MLF vengono utilizzati per raccogliere o classificare diversi tipi di documenti o fogli; sono utilizzati, in particolare, dai produttori di raccoglitori/classificatori, di manuali tecnici e di software, di album per fotografie e francobolli, di cataloghi e opuscoli.

(17) Nel corso del PI sono state vendute nella Comunità diverse centinaia di modelli differenti di MLF. Le differenze tra i modelli riguardano le dimensioni, la forma e il numero di anelli, la larghezza della base e il sistema di apertura (a trazione o a scatto). In assenza di una chiara linea di demarcazione tra i diversi modelli di MLF, e dato che presentano tutti le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che i tipi di MLF, all'interno di determinate gamme di prodotto, sono sostituibili l'uno con l'altro, la Commissione ha stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi di MLF costituiscono un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(18) La Commissione ha accertato che gli MLF prodotti e venduti sul mercato interno indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.

(19) Ha constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra gli MLF importati nella Comunità originari dell'India e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria.

- (20) Considerata l'assenza di collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori indonesiani, la Commissione si è basata sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A questo proposito, e in mancanza di altre informazioni disponibili per l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare le informazioni contenute nella denuncia, nella quale si afferma che gli MLF prodotti e venduti in Indonesia o esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunziati sono prodotti simili.
- (21) Si è pertanto concluso che gli MLF prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, quelli originari dell'India e dell'Indonesia esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sui mercati interni di questi due paesi sono tutti prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (22) Durante il PI, il prodotto in esame era soggetto a un dazio doganale convenzionale del 2,7 % nel 2000 e ugualmente del 2,7 % nel 2001. Tuttavia, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), il prodotto in esame importato dall'India e dall'Indonesia beneficiava di una riduzione pari al 100 % del dazio doganale convenzionale pagabile nel 2000 e 2001: di conseguenza, il dazio applicato era dello 0 % nel 2000 e dello 0 % nel 2001.

C. DUMPING

1. India

- (23) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società di un paese terzo collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario. Sulla base dei dati di Eurostat relativi alle importazioni, questo produttore esportatore rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame nella Comunità provenienti dall'India.

a) Valore normale

- (24) Ai fini della determinazione del valore normale, si è stabilito in primo luogo se le vendite complessive di MLF sul mercato interno realizzate dall'unico produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta fossero rappresentative rispetto al totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno non sono state considerate rappresentative in quanto il volume totale di tali vendite realizzate dal produttore esportatore era inferiore al 5 % del volume totale delle sue vendite per l'esportazione nella Comunità.
- (25) In assenza di vendite rappresentative sul mercato interno, di vendite realizzate sul mercato interno da altri produttori esportatori, o di altre vendite di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale realizzate dal produttore esportatore in questione, si è dovuto costruire il valore normale, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo ai costi di produzione una congrua percentuale per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto.

- (26) I costi di produzione dei tipi di prodotto esportati sono stati maggiorati delle SGAV sostenute e dei profitti realizzati dalla società in questione per le vendite del prodotto in esame realizzate sul mercato interno. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, le SGAV dichiarate dal produttore esportatore sono state adeguate onde tener conto dei suoi rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile.

- (27) Dopo essere stato informato dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive, il produttore esportatore indiano che ha collaborato all'inchiesta ha sostenuto che, in mancanza di vendite interne rappresentative, non si poteva fare ricorso alle SGAV da lui sostenute e al margine di profitto da lui realizzato sulle vendite interne per costruire il valore normale, e ha inoltre affermato che il margine di profitto non era ragionevole e congruo se confrontato a quello, utilizzato per il calcolo del livello di eliminazione del pregiudizio, al quale si era fatto ricorso in inchieste precedenti e che aveva effettivamente ottenuto sulle vendite per l'esportazione.

- (28) Quanto alle SGAV, l'affermazione del produttore esportatore indiano non era suffragata da elementi di prova sufficienti a dimostrare che le SGAV sostenute da questa società sarebbero state sostanzialmente differenti qualora le sue vendite interne fossero risultate superiori al 5 % delle sue esportazioni. Di conseguenza, tale affermazione è stata respinta.

- (29) Quanto al margine di profitto, la situazione è stata riesaminata alla luce di nuovi dati ottenuti per il mercato interno indiano. Sulla base di queste nuove informazioni, si è stabilito che un margine ragionevole di profitto — non superiore a quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno del paese d'origine (cioè l'India), di prodotti appartenenti alla stessa categoria generale — non sarebbe superiore al 5 %. Il calcolo è stato quindi riveduto sulla base di questi dati.

b) Prezzo all'esportazione

- (30) Tutte le vendite all'esportazione nella Comunità sono state effettuate a importatori indipendenti nella Comunità, e il prezzo all'esportazione è stato calcolato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, sulla base dei prezzi effettivamente pagati o pagabili.

c) Confronto

- (31) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

- (32) Le vendite nella Comunità sono state realizzate attraverso una società collegata di Hong Kong. Quest'ultima svolgeva le funzioni di un operatore commerciale, e pertanto è stato applicato un adeguamento al prezzo del prodotto esportato da tale società di Hong Kong sottraendo al suo prezzo all'esportazione l'importo di una commissione, per tener conto della funzione svolta dalla società medesima.

(33) Quando opportuno e giustificato, sono stati effettuati adeguamenti per le differenze relative alle spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e costi del credito.

d) *Margine di dumping*

(34) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il valore normale medio ponderato di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità è stato confrontato con il prezzo all'esportazione medio ponderato dello stesso tipo di prodotto, a livello franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale.

(35) Dal confronto non è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per le esportazioni di MLF realizzate durante il PI dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

— ToCheungLee Stationery Mfg. Co. Pvt. Ltd: 0,0 %.

(36) Poiché il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame provenienti dall'India nella Comunità, è stato deciso di fissare il margine di dumping residuo al livello del margine di dumping accertato per tale produttore esportatore, e cioè allo 0,0 %.

2. Indonesia

(37) L'unico produttore esportatore noto dell'Indonesia e il suo importatore collegato non hanno risposto al questionario della Commissione. In conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, tale società è stata debitamente informata del fatto che, in caso di mancata collaborazione, le conclusioni che la riguardavano sarebbero state elaborate sulla base dei dati disponibili. Ciononostante, la società ha rifiutato di collaborare all'inchiesta. Non sono state effettuate visite di verifica presso la sede del produttore esportatore in questione, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento di base.

a) *Valore normale e prezzo all'esportazione*

(38) Ricorrendo ai dati disponibili, e in mancanza di qualsiasi altra informazione attendibile per questo paese, si è ritenuto opportuno basare la determinazione di questi valori sulle informazioni contenute nella denuncia. In conformità dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tali informazioni sono state verificate, per quanto possibile, confrontandole con i dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive.

(39) Per cinque tipi diversi di MLF dell'Indonesia il valore normale è stato costruito aggiungendo ai costi di produzione un congruo importo per le SGAV e per il profitto.

(40) Per ciascuno dei cinque tipi di prodotto, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base del prezzo al quale i prodotti sono stati rivenduti al primo acquirente indipendente nella Comunità. Sono stati applicati adeguamenti per le SGAV e per un congruo margine di profitto, sulla base delle informazioni contenute nella denuncia.

(41) L'unico produttore esportatore noto dell'Indonesia ha affermato che il valore normale stabilito sulla base della denuncia non era rappresentativo del suo autentico valore normale, e inoltre che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione è

tenuta a verificare le informazioni contenute nella denuncia confrontandole con dati provenienti da altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali o altre fonti d'informazione ufficiali obiettive.

(42) Come si è già menzionato, questo produttore esportatore non ha fornito informazioni di alcun genere da utilizzare per la determinazione del valore normale. Si è cercato, per quanto possibile, di ricorrere a fonti d'informazione alternative, come pure di effettuare controlli incrociati sui dati contenuti nella denuncia attraverso ricerche su Internet, l'esame delle informazioni fornite da un importatore indipendente e l'analisi dei dati di Eurostat. A questo proposito, nella denuncia venivano presentati cinque modelli specifici di prodotto in esame con un ampio ventaglio di prezzi per il valore normale, i quali prezzi erano stati confrontati ai corrispondenti prezzi all'esportazione per gli stessi modelli. Un confronto tra ciascun valore normale individuale, o una semplice media dei valori normali riportati nella denuncia, e la media ponderata del prezzo all'esportazione secondo i dati Eurostat non avrebbe rappresentato una base significativa per pervenire a una conclusione. Pertanto, non è stato possibile ottenere altri dati relativi al valore normale o al prezzo all'esportazione che potessero considerarsi più attendibili di quelli contenuti nella denuncia.

b) *Confronto*

(43) Ai fini di un equo confronto, quando opportuno sono stati applicati adeguamenti relativamente alle spese di trasporto e di distribuzione. Questi adeguamenti erano motivati anche da una serie di informazioni contenute nella denuncia e debitamente verificate.

c) *Margine di dumping*

(44) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, i valori normali di ciascun tipo di prodotto in esame esportato nella Comunità considerato sono stati confrontati con i prezzi all'esportazione a livello franco fabbrica di ciascun tipo di prodotto comparabile.

(45) Dal confronto è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda l'Indonesia. Il margine di dumping per tutti i produttori esportatori indonesiani, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

(46) Tutti gli esportatori: 144,0 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

(47) Dal momento che solamente un produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta e che l'industria comunitaria è formata da un'unica società, i dati specifici relativi a queste società sono stati indicizzati o riportati sotto forma di una forbice di valori, onde salvaguardare il carattere riservato delle informazioni presentate, in conformità dell'articolo 19 del regolamento di base.

2. Produzione comunitaria

- (48) È stato accertato che i prodotti in questione, oltre che dai due produttori comunitari denunziati, venivano fabbricati anche in Italia e in Spagna. Benché la società italiana interessata non abbia fornito alla Commissione dati esaurienti e completi, le informazioni ricevute hanno confermato che, durante il PI, questo produttore rappresentava circa il 10 % della produzione comunitaria complessiva. Per quanto riguarda la società spagnola, che pure ha fornito alla Commissione dati incompleti, si è accertato che nel 2001 la sua produzione di MLF era trascurabile in termini di volume, mentre la maggior parte delle sue vendite era stata importata da uno dei paesi interessati dall'inchiesta. Si è pertanto concluso che detta società spagnola doveva essere considerata un importatore piuttosto che un produttore.
- (49) Si è inoltre appurato che un'impresa situata nel Regno Unito aveva in passato partecipato alla produzione di un determinato tipo di MLF. Questa società ha confermato per iscritto di aver cessato la produzione del prodotto in esame alcuni anni fa. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di altri produttori nella Comunità.
- (50) Sulla scorta di quanto precede, la produzione dei produttori denunziati e dell'altro produttore comunitario situato in Italia costituisce pertanto la totalità della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

3. Definizione dell'industria comunitaria

a) Industria comunitaria

- (51) Uno dei due produttori all'origine della denuncia (Krause) non ha risposto al questionario della Commissione e pertanto si è considerato che non abbia collaborato all'inchiesta. Pur avendo avallato la denuncia, questo produttore è stato quindi escluso dalla definizione dell'industria comunitaria. Quanto al secondo produttore (Koloman), si è accertato che durante il PI tale società non solo fabbricava il prodotto simile nella Comunità, ma anche parti di esso in Ungheria. Oltre alla sua produzione nella Comunità, Koloman commerciava anche i prodotti fabbricati in Ungheria sul mercato comunitario e utilizzava inoltre le parti fabbricate in Ungheria per la sua produzione comunitaria. Inoltre, parte della produzione del produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta è stata trasferita agli inizi dell'anno 2000 mediante il trasferimento di alcuni macchinari dall'Austria in Ungheria. Tuttavia, nonostante ciò, le attività principali di questa società continuano a rimanere nella Comunità, vale a dire la sede centrale, i magazzini, gli uffici vendita e la produzione di una quantità significativa della sua gamma di prodotti, nonché un considerevole know how sia tecnico che commerciale. Le vendite di prodotti importati completavano la gamma del prodotto simile di Koloman e non pregiudicavano quindi il suo status di produttore comunitario. Quanto alla produzione di parti del prodotto in Ungheria e al fatto che venivano successivamente incorporate nel prodotto finito, l'inchiesta ha accertato che queste parti incorporate rappresentavano soltanto una piccola percentuale del costo di produzione del prodotto finito, e di conseguenza del valore aggiunto. Pertanto, dette

importazioni non pregiudicano in nulla lo status di produttore comunitario del produttore in questione.

- (52) L'inchiesta ha confermato che l'unico produttore comunitario che ha collaborato rappresentava più del 25 % della produzione comunitaria di MLF, e rispondeva perciò ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che tale produttore costituisca l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, e sarà in appresso denominato «l'industria comunitaria».

b) Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta

- (53) Nel novembre 2001, vale a dire dopo la fine del PI, il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta (Koloman) è stato messo in amministrazione controllata e, a seguito di una procedura di liquidazione, è stato rilevato da una società austriaca, la cui società di controllo, situata nel Regno Unito, ha acquisito anche l'affiliata ungherese della Koloman.
- (54) Gli acquirenti hanno ribadito alla Commissione che continuavano ad appoggiare la denuncia.

c) Consumo nella Comunità

- (55) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario secondo quanto indicato nella denuncia (con gli opportuni adeguamenti per quanto riguarda il PI), alle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e ai dati Eurostat sulle importazioni. Si è inoltre tenuto conto del fatto che sotto il codice NC 8305 10 00 sono classificati anche prodotti esclusi dalla portata del presente procedimento. Tuttavia, data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, nel caso dell'Indonesia si è fatto ricorso alle informazioni più attendibili a disposizione, cioè ai dati forniti da Eurostat. A tale proposito, sulla base dei dati contenuti nella denuncia in quanto ritenuti i più attendibili, si è considerato che tutte le importazioni effettuate sotto il summenzionato codice NC si riferissero al prodotto in esame. Il produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato ha affermato che le sue esportazioni verso il mercato comunitario erano in realtà inferiori di circa il 15 % rispetto ai volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione nei suoi calcoli. Tuttavia, non è stato possibile verificare la fondatezza di tale affermazione, mentre il presunto scarto è tale da potersi giustificare con il rapporto di conversione utilizzato per convertire le statistiche Eurostat (che sono espresse in tonnellate) in unità. Su tale base, il consumo comunitario ha registrato un aumento del 5 % tra il 1998 e il PI. Più precisamente, esso è rimasto relativamente stabile tra il 1998 e il 1999, per poi registrare un costante incremento fino alla fine del PI, quando si attestava intorno ai 348 milioni di unità.

4. Importazioni dal paese interessato

- (56) Va ricordato che il procedimento nei confronti dell'India è stato chiuso. Di conseguenza, vengono esaminate di seguito soltanto le importazioni dall'Indonesia in quanto unico paese rimasto tuttora interessato dall'inchiesta.

- a) *Volume delle importazioni in dumping*
- (57) Sebbene le importazioni originarie dell'Indonesia siano diminuite in volume tra il 1998 e il 2000, per poi registrare un leggero aumento tra il 2000 e il PI, va osservato che, benché tali importazioni dal paese interessato abbiano avuto inizio soltanto nel 1997, esse rappresentavano una quantità considerevole già nel 1998, e durante il PI ammontavano a 32 milioni di pezzi.
- b) *Quota di mercato delle importazioni in dumping*
- (58) Si è accertato che la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia era compresa tra l'8 % e il 13 %, con una diminuzione di circa 2 punti percentuali dal 1998 in poi.
- c) *Prezzi delle importazioni in dumping*
- i) *Andamento dei prezzi*
- (59) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti in esame originari dell'Indonesia ha registrato un calo del 5 % tra il 1998 e il PI, passando cioè da 105 ECU per migliaia di unità a 99 EUR per migliaia di unità. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1998 e il 1999, quando i prezzi hanno registrato un ribasso del 3 %, e tra il 2000 e il PI, quando sono diminuiti del 2 %.
- ii) *Sottoquotazione*
- (60) Data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi è stato effettuato sulla base dei dati Eurostat, debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione e confrontati, allo stesso stadio commerciale, con i prezzi franco fabbrica applicati dai produttori comunitari.
- (61) Su tale base, la sottoquotazione dei prezzi è stata riesaminata e modificata, se del caso, sulla scorta delle informazioni ottenute nel corso delle ulteriori visite di verifica. I prezzi delle importazioni dall'Indonesia sono risultati inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Va inoltre osservato che si è assistito a un fenomeno di contenimento dei prezzi, dal momento che l'industria comunitaria non registrava profitti.
- 1999 e il 2000, mentre in seguito il volume della produzione è rimasto stabile sino alla fine del PI.
- b) *Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti*
- (63) Le capacità di produzione hanno seguito lo stesso andamento della produzione, registrando un calo del 26 % tra il 1998 e il PI.
- (64) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile nel corso dell'intero periodo in esame.
- c) *Scorte*
- (65) Tra il 1998 e il PI le scorte finali dell'industria comunitaria sono diminuite del 12 %.
- d) *Vendite nella Comunità*
- (66) Nonostante un incremento del consumo comunitario, tra il 1998 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato una notevole diminuzione (- 25 %). Si è infatti verificato un calo delle vendite tra il 1998 e il 1999 (- 10 %), e uno ancora più pronunciato tra il 1999 e il 2000 (- 15 %).
- e) *Quota di mercato*
- (67) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali tra il 1998 e il PI, seguendo così lo stesso andamento del volume delle vendite.
- f) *Prezzi*
- (68) Il prezzo netto medio di vendita dell'industria comunitaria è sceso del 4 % tra il 1998 e il PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato (- 6 %) tra il 1998 e il 1999, cioè quando i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato un significativo ribasso, come spiegato al considerando 59.
- g) *Redditività*
- (69) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 10 punti percentuali tra il 1998 e il PI ed è diventata negativa a partire dal 2000. In conseguenza di questo andamento negativo, e come si è già ricordato al considerando 53, l'industria comunitaria ha dovuto essere posta in amministrazione controllata.

5. Situazione dell'industria comunitaria

- a) *Produzione*
- (62) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, con un calo del 25 % riscontrato tra il 1998 e il PI. Una notevole diminuzione si è registrata tra il 1998 e il 1999 (- 15 %). Un ulteriore e significativo calo si è avuto tra il
- (70) L'andamento del flusso di cassa generato dall'industria comunitaria in relazione alle vendite di MLF è molto simile a quello riscontrato per la redditività: tra il 1998 e il PI, infatti, anche questo indicatore ha registrato una significativa diminuzione.
- (71) L'inchiesta ha stabilito che, in questo periodo, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, e in particolare il deteriorarsi della sua redditività, hanno compromesso la sua capacità di ottenere capitali.

i) *Occupazione, salari e produttività*

(72) Tra il 1998 e il PI l'occupazione dell'industria comunitaria relativa alla produzione di MLF è diminuita del 30 %. L'importo totale dei salari ha seguito nel complesso un andamento analogo, registrando una diminuzione del 27 % nel corso dello stesso periodo, il che ha portato a un aumento del 5 % del salario medio sempre tra il 1998 e il PI. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata dell'8 % tra il 1998 e il PI.

j) *Investimenti e utile sul capitale investito*

(73) Il livello degli investimenti è diminuito del 39 % tra il 1998 e il PI, con un calo particolarmente pronunciato tra il 1999 e il 2000. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava la sostituzione o la manutenzione degli impianti esistenti.

(74) L'utile sul capitale investito, espresso come il rapporto tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento pressoché identico a quello della redditività, arrivando a registrare un valore negativo nel 2000.

k) *Crescita*

(75) Tra il 1998 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 5 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 25 % e il volume delle importazioni interessate è rimasto su livelli significativi. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare del leggero incremento della domanda registrato sul mercato comunitario.

l) *Entità del margine di dumping*

(76) Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria comunitaria, essa non può considerarsi trascurabile dati il volume e i prezzi delle importazioni originarie del paese interessato.

m) *Ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping*

(77) L'industria comunitaria deve ancora recuperare pienamente dagli effetti delle precedenti importazioni in dumping di MLF originarie della RPC e della Malaysia. Come si è già ricordato, il regolamento (CE) n. 119/97 che istituisce misure definitive è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, onde tener conto delle conclusioni di un procedimento «anti-assorbimento» delle misure antidumping nei confronti della RPC. Inoltre, mentre le misure nei confronti della Malaysia sono scadute nel gennaio 2002, è stato avviato un riesame per quanto riguarda le importazioni di MLF provenienti dalla RPC.

6. Trasferimento di parte della produzione

(78) Per poter accertare che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non fosse dovuto a eventuali modifiche dell'andamento della produzione comunitaria, si è inoltre esaminato se il trasferimento di parte della sua produzione menzionato al considerando 51,

(mediante il trasferimento di macchinari dall'Austria in Ungheria), e che ha avuto luogo agli inizi dell'anno 2000, avesse avuto delle ripercussioni sulla situazione dell'industria stessa. È accaduto che, mentre il trasferimento ha contribuito ad aggravare la tendenza al ribasso di alcuni indicatori del pregiudizio (produzione, capacità di produzione e volume delle vendite), l'andamento del tasso di utilizzazione degli impianti e dei prezzi medi di vendita ha registrato invece un miglioramento, che è servito a contenere le perdite. Per esempio, si è valutato che circa il 60 % del calo della produzione e circa l'80 % della diminuzione del volume delle vendite siano da attribuire al trasferimento della produzione, mentre se quest'ultimo non fosse avvenuto il ribasso dei prezzi sarebbe stato il triplo rispetto a quello verificatosi e in termini di redditività l'industria comunitaria avrebbe perso altri 7 punti percentuali. Alla luce di questi fatti, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è stato determinato da modifiche dell'andamento della produzione comunitaria.

(79) È stato affermato che le attività principali dell'industria comunitaria non sono più situate nella Comunità, in quanto il trasferimento in Ungheria avrebbe comportato un calo del 60 % della produzione comunitaria dell'industria, e una diminuzione dell'80 % delle sue vendite prodotte nella Comunità.

(80) Come si è già spiegato al considerando 78, il trasferimento non ha comportato un calo della produzione dell'industria di queste dimensioni, ma soltanto una diminuzione del 15 % della sua produzione comunitaria e del 20 % delle sue vendite prodotte nella Comunità. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 51 relative alle attività principali dell'industria comunitaria sono confermate.

7. Conclusioni relative al pregiudizio

(81) Nel corso del periodo in esame è stato accertato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, anche tenendo conto degli effetti del trasferimento della produzione analizzati al considerando 78.

(82) Benché le misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia abbiano determinato un calo significativo delle importazioni originarie di questi due paesi dopo il 1998, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente di questi nuovi sviluppi intervenuti sul mercato. A partire dal 1998, al contrario, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio — e cioè produzione, volume delle vendite, prezzi, quota di mercato, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e occupazione — hanno tutti registrato un andamento negativo. In particolare, la contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto un effetto negativo sulla sua redditività.

- (83) Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un calo tra il 1998 e il PI, le importazioni originarie dell'Indonesia erano a livelli significativi. Dall'inchiesta è emerso inoltre che durante il PI le importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Per di più, si registrava anche un contenimento dei prezzi.
- (84) Di conseguenza, si è accertato che la situazione dell'industria comunitaria si era deteriorata a un punto tale da dover concludere che tale industria aveva subito un grave pregiudizio.
- (85) Si ricorda inoltre che, dopo la fine del PI, la situazione finanziaria estremamente critica ha fatto sì che l'industria comunitaria venisse posta in amministrazione controllata.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

- (86) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni originarie dell'Indonesia, considerato il loro volume e l'effetto che hanno avuto sui prezzi degli MLF sul mercato comunitario, abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per garantire che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping dall'Indonesia.

2. Effetti delle importazioni in dumping

- (87) Il volume delle importazioni in dumping ha registrato un calo (- 14 %) tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato comunitario è diminuita anch'essa di 2 punti percentuali durante lo stesso periodo. Tuttavia, queste importazioni sono rimaste comunque a livelli significativi, continuando a registrare una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 % tra il 1998 e il PI. Inoltre, i prezzi delle importazioni in questione erano notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria. La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali, mentre nello stesso tempo i prezzi medi nella Comunità hanno registrato un calo del 4 %. Il calo effettivo dei prezzi è stato in realtà anche maggiore, come illustrato al considerando 78.
- (88) Nel corso dello stesso periodo, tra il 1998 e il PI, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata, come è dimostrato dalla diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato, dal ribasso dei prezzi e dal sostanziale deterioramento della sua redditività, che in seguito è divenuta negativa (cioè si è trasformata in perdite). Pertanto, l'industria non ha potuto beneficiare in misura significativa dell'istituzione delle

summenzionate misure nei confronti della RPC e della Malaysia.

- (89) Un esportatore indonesiano ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano aver arrecato un pregiudizio dato che avevano registrato un calo tra il 1999 e il 2000 e la loro quota di mercato era a livello de minimis. Lo stesso esportatore ha sostenuto poi che le importazioni dall'Indonesia non potevano aver avuto un impatto concreto sull'industria comunitaria, dal momento che la produzione comunitaria rappresentava in volume il quintuplo o il sestuplo di tali importazioni.
- (90) Si ricorda tuttavia che le importazioni indonesiane, dopo un calo registrato tra il 1998 e il 2000, sono leggermente aumentate tra il 2000 e il PI senza peraltro recuperare il livello del 1998. Inoltre, come si è già menzionato al considerando 58, tra il 1998 e il PI queste importazioni detenevano una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 %, percentuale significativa e nettamente superiore al livello de minimis. Infine, si deve anche ricordare che l'industria comunitaria è definita con esattezza al considerando 52, e che il suo livello di produzione è assai inferiore rispetto a quanto affermato dalla società indonesiana.
- (91) Si può quindi concludere che le importazioni in dumping originarie dell'Indonesia hanno compromesso gli effetti delle misure antidumping istituite nel 1997 nei confronti della RPC e della Malaysia e modificate nel 2000 per quanto riguarda la RPC, e che sono state in larga misura la causa dell'andamento negativo dell'industria comunitaria illustrato ai paragrafi precedenti.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni da altri paesi terzi

- (92) Si è valutato se altri fattori, oltre alle importazioni in dumping provenienti dall'Indonesia, siano all'origine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito, e in particolare se abbiano contribuito a tale situazione le importazioni da altri paesi oltre all'Indonesia.
- (93) Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 17 % tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato ha registrato anch'essa un aumento di oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo. Questo incremento è dovuto in larga misura all'aumento delle importazioni originarie dell'India, dell'Ungheria e della Thailandia, mentre contemporaneamente le importazioni originarie della RPC e della Malaysia sono notevolmente diminuite in conseguenza dell'istituzione delle misure antidumping nel 1997.
- (94) Il prezzo medio unitario delle importazioni dai paesi terzi è sceso del 16 % tra il 1998 e il PI. I prezzi delle importazioni da quasi tutti i paesi terzi sono diminuiti durante lo stesso periodo, tranne quelli delle importazioni dalla RPC, i quali, per via degli effetti delle misure antidumping, hanno registrato un sostanziale aumento, pur raggiungendo lo stesso livello dei prezzi delle importazioni dall'Ungheria soltanto durante il PI.

i) India

(95) È stato esaminato in primo luogo se le importazioni originarie dell'India potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sebbene le importazioni dall'India siano aumentate in misura significativa tra il 1998 e il PI, si è accertato che i loro prezzi risultavano superiori a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i cui prezzi erano difatti inferiori di un margine compreso tra il 2 % e il 30 % rispetto a quelli delle importazioni indiane tra il 1998 e il PI. Inoltre si deve osservare che quando le importazioni dall'India hanno avuto inizio nel 1998, i loro prezzi, per un volume comparabile di MLF, risultavano superiori di oltre il 40 % rispetto ai prezzi delle importazioni dall'Indonesia. Da allora i prezzi delle importazioni dall'India sono costantemente diminuiti pur restando sempre al di sopra dei prezzi delle importazioni indonesiane, tanto che durante il PI risultavano comunque superiori a questi ultimi di oltre il 5 %. Si è quindi concluso che, sebbene le importazioni dall'India abbiano avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, l'effetto negativo delle importazioni in dumping dall'Indonesia, considerato isolatamente, era nondimeno significativo. L'Indonesia aveva infatti un ruolo importante e un peso notevole sullo scenario comunitario. Il volume delle esportazioni indonesiane verso la Comunità, benché inferiore a quello delle esportazioni dall'India, era comunque considerevole. Se confrontati ai prezzi delle esportazioni indiane, i prezzi delle esportazioni indonesiane risultavano inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria in misura persino maggiore. Va osservato inoltre che l'analisi illustrata sopra è stata seriamente ostacolata dall'assenza di collaborazione da parte dei produttori indonesiani, il che non ha consentito di disporre di informazioni circa i tipi di prodotto e i segmenti di mercato rappresentati dalle esportazioni dall'Indonesia.

ii) Repubblica popolare cinese

(96) Si è inoltre valutato se l'assorbimento delle misure anti-dumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC possa aver determinato o aver contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va osservato in proposito che, sebbene l'assorbimento del dazio sulle importazioni dalla RPC abbia compromesso gli effetti delle misure istituite nel 1997 per quel che riguarda i prezzi delle vendite, tali misure hanno comunque portato a una significativa riduzione dei volumi delle importazioni dalla RPC già a partire dal 1998. Inoltre, si deve ricordare che benché le importazioni dall'Indonesia siano iniziate soltanto nel 1997, già nel 1998 esse avevano raggiunto all'incirca lo stesso livello di quelle dalla RPC. Da allora le importazioni dalla RPC hanno registrato un drastico calo, mentre quelle indonesiane sono diminuite in misura molto minore fino al PI, quando dette importazioni dall'Indonesia rappresentavano comunque più del triplo di quelle dalla RPC. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono rimasti a livelli molto inferiori rispetto ai volumi delle importazioni dall'Indonesia durante il PI, si è concluso che dette importazioni dalla RPC non hanno avuto sull'industria comunitaria effetti

altrettanto gravi se confrontati all'effetto delle importazioni in dumping dall'Indonesia.

iii) Ungheria

- (97) Per determinare se le importazioni dall'Ungheria, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio all'industria comunitaria, si è esaminato il livello delle importazioni e dei relativi prezzi sul mercato comunitario.
- (98) L'analisi relativa alle importazioni dall'Ungheria tra il 1998 e il PI si è basata sulle informazioni fornite nella risposta al questionario dal produttore comunitario il cui impianto di produzione situato in Ungheria rappresenta l'unico produttore ungherese.
- (99) Durante il periodo in esame, le importazioni di MLF originarie dell'Ungheria sono aumentate in volume. Quanto ai prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario per i suoi prodotti importati dall'Ungheria, benché siano diminuiti durante il periodo in esame, rimanevano comunque i più elevati tra i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, e i prezzi delle importazioni dall'Indonesia risultavano inferiori anche ad essi.
- (100) La produzione di MLF dell'industria comunitaria fabbricata in Ungheria è stata analizzata e confrontata alla produzione realizzata in Austria. Dal confronto è emerso che, nella quasi totalità dei casi, i modelli fabbricati in Austria e quelli prodotti in Ungheria non erano modelli simili.
- (101) Data la modesta percentuale di modelli fabbricati sia in Austria che in Ungheria, si è concluso che i prodotti «ungheresi» venivano a completare la gamma di prodotti in esame fabbricati dall'industria comunitaria, permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli di MLF ai suoi clienti, e che pertanto non incidavano negativamente sulla situazione dell'industria stessa.
- (102) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che le importazioni originarie dell'Ungheria non hanno contribuito in modo sostanziale al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

iv) Thailandia

- (103) Dal momento che, come già ricordato nel regolamento (CE) n. 2100/2000 del Consiglio, «alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine thailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti», si è anche ritenuto opportuno valutare l'impatto delle importazioni provenienti dalla Thailandia.
- (104) A tale proposito, si è constatato che le importazioni dalla Thailandia hanno registrato un notevole incremento nel corso del periodo in esame, poiché partendo da circa 1 milione di unità nel 1998 (anno di inizio) sono arrivate a superare i 23 milioni di unità nel PI. Inoltre, sulla base dei dati Eurostat si è accertato che i prezzi di vendita delle importazioni thailandesi erano generalmente inferiori a quelli delle importazioni provenienti dall'Indonesia.

- (105) Tuttavia, benché i prezzi delle importazioni thailandesi siano risultati inferiori di circa il 20 % rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, si deve osservare che queste ultime superavano di oltre un terzo i volumi delle importazioni dalla Thailandia. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla Thailandia sono rimasti comunque a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi importati dall'Indonesia, si è concluso che dette importazioni thailandesi non potevano avere avuto un impatto rilevante se confrontato all'effetto delle importazioni in dumping dall'Indonesia.
- (106) L'analisi relativa alla Thailandia è stata contestata da un esportatore indonesiano, il quale peraltro non ha collaborato all'inchiesta. L'esportatore in questione ha affermato che il livello delle importazioni dall'Indonesia è inferiore, e i loro prezzi più elevati, se confrontati rispettivamente al livello e ai prezzi delle importazioni thailandesi. Va ricordato tuttavia che, sebbene i prezzi delle importazioni dalla Thailandia fossero inferiori rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i volumi delle importazioni indonesiane erano superiori di oltre il 30 % a quelli delle importazioni thailandesi. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 105 sono confermate.
- b) *Altri fattori*
- (107) È stato anche esaminato se fattori diversi da quelli summenzionati potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (108) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che il settore degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi e perciò i produttori devono vendere quantità elevate di prodotto in esame per poter essere competitivi. Gli stessi importatori hanno inoltre sostenuto che l'industria comunitaria fa affidamento soltanto sul mercato comunitario, e non su quello mondiale, cosa che invece le permetterebbe di conseguire una maggiore efficienza rispetto ai costi. Quanto a quest'ultima affermazione, va ricordato che la proporzione di vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e al di fuori di esso non ha subito modifiche sostanziali tra il 1998 e il PI. Nonostante ciò, benché l'industria comunitaria fosse fortemente orientata verso il mercato comunitario, le sue vendite all'esportazione le hanno permesso di registrare dei profitti nel 1998, in un periodo cioè in cui le importazioni dall'Indonesia erano a un livello significativo.
- (109) Un utilizzatore ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria era dovuto alla forte concorrenza nel settore dei prodotti per ufficio, la quale avrebbe portato gli utilizzatori/distributori del prodotto in esame ad esercitare una pressione sui prezzi praticati dall'industria comunitaria, determinandone quindi un ribasso. Per quanto riguarda quest'affermazione, va sottolineato che le importazioni in dumping hanno certamente aggravato in misura significativa la pressione sui prezzi esercitata dagli utilizzatori nella Comunità, causando quindi un pregiudizio all'industria comunitaria.
- (110) Inoltre, si è anche esaminato se il ribasso dei prezzi potesse essere attribuito al normale andamento del settore degli MLF, dal momento che i prezzi applicati da quasi tutte le fonti di approvvigionamento erano diminuiti tra il 1998 e il PI.
- (111) A tale proposito, va ricordato che il ribasso generalizzato dei prezzi deve essere considerato alla luce delle continue pratiche commerciali sleali, anzitutto sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e in secondo luogo su quelle dall'Indonesia, pratiche che hanno avuto ripercussioni sul mercato comunitario.
- (112) Inoltre, come si è già menzionato al considerando 108, il mercato degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi. Pertanto, dato che si è accertato che i prezzi delle importazioni dall'Indonesia erano in dumping e risultavano inferiori al prezzo unitario medio di tutte le altre importazioni di MLF effettuate tra il 1998 e il PI, si deve concludere che le importazioni indonesiane, che rappresentavano una quota compresa tra l'8 % e il 13 % del mercato comunitario durante il PI, avevano avuto su tale mercato un effetto di ribasso dei prezzi.
- (113) Infine, si è esaminato se la politica dei prezzi applicata da Krause, il produttore comunitario che non ha collaborato all'inchiesta, possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Da un'ulteriore analisi dei dati relativi a Krause è emerso che questo stesso produttore comunitario aveva registrato un deterioramento della sua situazione durante il periodo in esame, in particolare per quel che riguarda il prezzo di vendita e il livello di redditività. È evidente quindi che Krause non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e che le importazioni dall'Indonesia hanno inciso negativamente anche su questo produttore, costringendolo ad abbassare i suoi prezzi, esattamente come è avvenuto per l'industria comunitaria.
- (114) Per tutti i motivi suesposti, si è concluso che il ribasso dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario non deve essere considerato come parte del normale andamento del settore degli MLF, ma piuttosto come la conseguenza di pratiche commerciali sleali attuate dall'Indonesia.
- (115) Le autorità indonesiane hanno contestato questa versione, affermando che le esportazioni dall'Indonesia si limitavano all'approvvigionamento di un produttore italiano di raccoglitori/classificatori onde completare la sua gamma di prodotti.
- (116) Tale affermazione, tuttavia, è risultata contraddittoria rispetto alla dichiarazione dell'esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta, il quale ha sostenuto che l'unico mercato di cui il produttore indonesiano detiene una quota significativa è il Regno Unito. Questo è confermato anche dai dati Eurostat.
- (117) Quest'ultimo produttore ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano arrecare un pregiudizio, poiché il suo mercato principale è il Regno Unito, dove le attività svolte dall'industria comunitaria non sono significative. Tuttavia, oltre al fatto che quest'ipotesi contraddice l'affermazione sopra riportata delle autorità indonesiane, va ricordato anche che l'analisi del pregiudizio viene effettuata a livello comunitario e non regionale.

4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

- (118) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato da un andamento negativo della produzione, dei volumi delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito, del flusso di cassa e dell'occupazione — con gli opportuni adeguamenti per tener conto del trasferimento di parte della produzione in Ungheria — è stato causato dalle importazioni in dumping interessate. In realtà, l'effetto combinato sulla situazione dell'industria delle importazioni dall'India, dalla Thailandia e dalla RPC nonché del parziale trasferimento della produzione comunitaria è stato soltanto limitato.
- (119) Un esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta ha affermato che vi è contraddizione tra le conclusioni di cui al considerando 118 e il fatto che la Commissione disponga di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza nei confronti della RPC.
- (120) Va ricordato in proposito che l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza è esaminare la situazione del mercato comunitario in previsione del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, qualora le misure vigenti dovessero essere abolite. Di conseguenza, il fatto che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo della presente inchiesta sia stato attribuito all'Indonesia non pregiudica l'analisi del comportamento degli esportatori della RPC sul mercato comunitario in futuro e del probabile impatto che esso avrà sulla situazione dell'industria comunitaria. Si ricorda inoltre che la quota di mercato comunitario rappresentata dalle importazioni cinesi era attestata a livelli assai modesti durante gli ultimi due anni del periodo in esame.
- (121) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che detti altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito alle medesime importazioni in dumping.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (122) Si è esaminato se esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti

interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

- (123) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai due produttori comunitari denunzianti, ad altre due società note come produttori della Comunità, a nove importatori indipendenti, a 49 utilizzatori e ad un'associazione di utilizzatori. Hanno risposto al questionario uno dei due produttori comunitari denunzianti (Koloman), due importatori indipendenti e un utilizzatore collegato a questi importatori. Un altro utilizzatore ha presentato le sue osservazioni, senza peraltro rispondere al questionario.
- (124) L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata sulle suddette osservazioni e risposte al questionario.

2. Interesse dell'industria comunitaria

a) Osservazioni preliminari

- (125) Parecchi produttori di MLF nella Comunità hanno cessato la produzione del prodotto in esame negli ultimi anni. Quanto alle altre società, l'inchiesta ha stabilito che, come già ricordato al considerando 49, anche una società situata nel Regno Unito ha cessato la produzione alcuni anni fa. Per quanto riguarda la società situata in Italia, si è appurato che essa non rappresentava una percentuale significativa della produzione di MLF nella Comunità, e che importava una quota considerevole delle sue vendite. Quanto infine alla società spagnola, è emerso che dovrebbe essere considerata un importatore piuttosto che un produttore, dal momento che i suoi volumi di produzione del prodotto in esame erano trascurabili, mentre essa importava oltre il 90 % delle sue vendite dall'Indonesia. Si è concluso, pertanto, che i due all'origine della denuncia sono gli unici produttori comunitari di MLF rimasti caratterizzati da una produzione significativa.
- (126) Va ricordato che i due produttori comunitari denunziati erano già stati pesantemente danneggiati in passato dalle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia, le quali, come illustrato nel regolamento (CE) n. 119/97, avevano portato tra l'altro a una riduzione del 28 % della loro forza lavoro tra il 1992 e l'ottobre 1995. Come spiegato al considerando 72, un'ulteriore riduzione del 30 % della forza lavoro dell'industria comunitaria si è registrata tra il 1998 e il PI.
- (127) In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si è concluso che, qualora l'industria non dovesse riprendersi dalle pratiche sleali di dumping, è probabile che la produzione nella Comunità cessi completamente e che gli utilizzatori del prodotto in esame finiscano per dipendere in larga misura dalle importazioni.

b) Situazione finanziaria dell'industria comunitaria

(128) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha avuto un andamento talmente negativo durante il periodo in esame, che dopo la fine del PI l'industria è stata posta in amministrazione controllata, come si è già ricordato al considerando 53. Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni in dumping a basso prezzo. Tuttavia, il fatto che il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta sia stato rilevato da un'altra società dimostra che la produzione di MLF nella Comunità è in fase di ristrutturazione, e inoltre che si sta compiendo un notevole sforzo per mantenere delle prospettive valide per quest'industria e consentirle di tornare a registrare degli utili.

c) Possibili effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure sull'industria comunitaria

(129) A seguito dell'istituzione delle misure, il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta nonché, aumentando l'indice di utilizzazione degli impianti, di diminuire i costi unitari di produzione e incrementare la redditività. Inoltre, le misure dovrebbero anche avere un effetto positivo sul livello dei prezzi dell'industria comunitaria. In conclusione, si prevede che l'incremento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altra, associati a lungo termine a un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria.

(130) Qualora invece le misure antidumping non venissero istituite, l'industria comunitaria sarebbe probabilmente costretta ad abbassare ancor di più i suoi prezzi e/o a registrare un'ulteriore erosione della sua quota di mercato. In entrambi i casi, è probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Come ulteriore conseguenza, è anche probabile che la produzione comunitaria cesserebbe definitivamente entro breve tempo.

(131) Inoltre, dato che l'industria comunitaria produce non soltanto il prodotto in esame, ma anche altri prodotti che rappresentano all'incirca un terzo del suo fatturato, è molto probabile che la chiusura delle linee di produzione per la fabbricazione degli MLF inciderebbe sull'efficienza economico-finanziaria dell'intera azienda, portando alla chiusura di tutte le linee di produzione con un conseguente maggiore impatto negativo su occupazione e investimenti.

d) Eventuale trasferimento della produzione dell'industria comunitaria

(132) Si è esaminato se eventuali misure possano essere considerate contrarie all'interesse della Comunità, dato il trasferimento in un paese terzo di parte della produzione dell'industria comunitaria. Si è valutata inoltre la possibilità di un nuovo trasferimento della produzione in futuro.

(133) Anzitutto, come illustrato al considerando 78, si ricorda che il trasferimento in questione, che ha avuto luogo nel 2000, ha permesso all'industria comunitaria di contenere le perdite: si è trattato quindi di una decisione strategica presa per contrastare gli effetti delle pratiche di dumping. Inoltre, è probabile che il trasferimento, avendo migliorato la situazione finanziaria dell'industria

comunitaria, abbia indirettamente avuto l'effetto di renderla più interessante per il nuovo investitore che di recente ha rilevato l'azienda.

(134) Quanto al rischio di un'eventuale nuovo trasferimento, la Commissione ha ricevuto sufficiente conferma del fatto che l'industria comunitaria non prevede di effettuare un'operazione del genere. Inoltre, non c'è motivo di ritenere probabile una simile mossa dal momento che lo sforzo di ristrutturazione in atto, combinato con l'istituzione del dazio antidumping, dovrebbe consentire all'industria comunitaria di ripristinare una situazione di efficienza economico-finanziaria.

3. Interesse degli importatori

(135) Alcuni importatori, i quali tuttavia non avevano acquistato MLF dall'Indonesia, hanno fatto valere che doversi rivolgere ad altre fonti di approvvigionamento potrebbe comportare costi supplementari o una serie di difficoltà transitorie. Più precisamente, hanno sottolineato il fatto che a causa delle misure antidumping istituite nel 1997 essi erano già stati costretti a rivolgersi a nuove fonti di approvvigionamento.

(136) Tuttavia, occorre ricordare che l'obiettivo delle misure antidumping non è costringere gli importatori o gli utilizzatori a rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento, bensì ripristinare condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, i suddetti importatori hanno altresì riconosciuto che gli MLF potevano essere facilmente prodotti da un certo numero di altri paesi terzi, e hanno affermato di non prevedere particolari difficoltà nel rifornirsi da un paese non interessato dalle misure antidumping. Infine, essi hanno anche la possibilità di commercializzare i prodotti fabbricati dai produttori comunitari. Pertanto, si può concludere che eventuali difficoltà conseguenti a un possibile cambiamento di fonte di approvvigionamento dovrebbero probabilmente rivelarsi temporanee, ed è inoltre improbabile che siano tali da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure antidumping contro il dumping pregiudizievole.

4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

a) Utilizzatori

(137) Sia gli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta che l'utilizzatore (un produttore di raccoglitori/classificatori) hanno affermato che l'istituzione delle misure antidumping avrebbe un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.

(138) Si è quindi provveduto a valutare i probabili effetti dell'istituzione delle misure antidumping nei confronti dell'Indonesia sui costi di produzione degli utilizzatori. Pertanto, si è cercato di stimare quale sarebbe l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia su un utilizzatore la cui unica fonte di approvvigionamento siano le importazioni da questo paese (l'ipotesi più negativa). Su tale base, l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia viene valutato come un aumento dei costi di produzione di circa il 4 %. Come si è già spiegato, si tratta di uno scenario puramente ipotetico, in quanto all'inchiesta non ha collaborato nessun utilizzatore che si fosse rifornito del prodotto in esame unicamente dall'Indonesia.

- (139) Sulla base di queste risultanze, si è concluso che l'impatto dei dazi antidumping sugli utilizzatori verrebbe ad essere trascurabile. Più in generale, data l'assenza di collaborazione da parte degli altri utilizzatori, è probabile che l'impatto sui costi di tutti gli altri utilizzatori risulti egualmente trascurabile.
- (140) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che, come è avvenuto negli ultimi tre anni quando ha dovuto trasferire parte della sua produzione al di fuori della Comunità e chiudere tre impianti in seguito all'istituzione delle misure antidumping sugli MLF originari della RPC e della Malaysia, le misure antidumping sulle importazioni originarie dell'Indonesia, aumentando i prezzi di una delle voci dei suoi costi di produzione, potrebbero determinare un nuovo trasferimento della sua produzione di raccoglitori/classificatori al di fuori della Comunità e/o la chiusura dei relativi impianti. Questo rischierebbe di compromettere l'intera sua attività, vale a dire anche la produzione degli altri prodotti, i cui impianti verrebbero anch'essi trasferiti, con una notevole perdita di posti di lavoro nella Comunità.
- (141) In generale, si deve osservare che il rischio di delocalizzazione dell'industria utilizzatrice a causa delle misure antidumping è ridimensionato dal fatto che una parte del mercato dei raccoglitori/classificatori è orientata verso le aziende (cosiddetto «business-to-business»), e che per tale segmento di mercato è essenziale che gli utilizzatori siano situati vicino ai clienti, e dispongano inoltre di una produzione flessibile, pronta a soddisfare la domanda, e di una solida conoscenza del mercato stesso. L'inchiesta ha infatti stabilito che i criteri principali di cui tengono conto nelle loro scelte i clienti dei produttori di raccoglitori/classificatori sono il prezzo, la qualità, il servizio e la rapidità di consegna. Inoltre, come si è già spiegato ai considerando 137 e 138, si è accertato che l'impatto finanziario delle misure antidumping sull'industria utilizzatrice verrebbe a essere trascurabile. Infine, il fatto che un solo produttore di raccoglitori/classificatori abbia offerto piena collaborazione all'inchiesta tende a confermare la conclusione secondo cui le misure antidumping non verranno ad avere un impatto decisivo sugli utilizzatori.
- (142) Inoltre, alcune parti interessate hanno sottolineato come i trasferimenti della produzione effettuati negli ultimi anni da un certo numero di utilizzatori fossero dovuti agli elevati costi di produzione nella Comunità. Questo conferma che eventuali trasferimenti vanno visti nel più ampio contesto della struttura complessiva dei costi, al cui interno, come si è già spiegato, le misure antidumping incidono per una percentuale trascurabile.
- (143) Quanto alla specifica situazione dell'utilizzatore che ha collaborato, dall'inchiesta è emerso che, sebbene questo utilizzatore avesse trasferito parte della sua produzione al di fuori della Comunità tra il 1998 e il PI, cioè dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia, in realtà dopo che tali misure erano state imposte esso si era rivolto ad altre fonti di approvvigionamento, acquistando MLF dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta; questi ultimi a loro volta avevano iniziato, fin dal 1998, a importare il prodotto in esame principalmente dall'India a scapito delle importazioni dalla RPC. Sembra quindi difficile stabilire un collegamento tra il trasferimento della produzione di raccoglitori/classificatori di questo utilizzatore al di fuori della Comunità e l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Inoltre, come si è già illustrato al considerando 139 i dazi antidumping avranno un impatto trascurabile sui costi di produzione degli utilizzatori.
- (144) È emerso inoltre che il trasferimento della produzione sopra descritto dovrebbe essere visto piuttosto come la conseguenza di una strategia di espansione adottata dall'utilizzatore in questione, il quale negli ultimi anni ha rilevato diverse società. Tale strategia ha portato alla fine a un processo di consolidamento e ristrutturazione delle diverse componenti da cui è formato il gruppo, alcune delle quali sono state soppresse. La delocalizzazione di alcuni impianti al di fuori della Comunità dovrebbe essere considerata parte di questa strategia volta a rafforzare la posizione dell'utilizzatore sul mercato comunitario e ad ampliare la sua presenza nell'Europa orientale.
- (145) Alla luce di quanto precede, e visto l'impatto trascurabile che il livello dei dazi istituiti verrà probabilmente ad avere sull'utilizzatore in questione, sembra improbabile che le misure antidumping nei confronti dell'Indonesia possano, di per sé, determinare un ulteriore trasferimento al di fuori della Comunità della sua produzione di raccoglitori/classificatori.
- (146) Per quanto riguarda la chiusura degli impianti e il rischio di nuove chiusure collegato all'istituzione delle misure antidumping nei confronti dell'Indonesia, si è accertato che l'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha chiuso tre fabbriche negli ultimi tre anni, quando erano in vigore i dazi sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Visto l'impatto trascurabile che le misure verrebbero ad avere sui costi di produzione e sulla situazione finanziaria di questo utilizzatore, come si è già spiegato al considerando 144, è improbabile che le misure antidumping nei confronti della RPC e della Malaysia abbiano, di per sé, portato alla chiusura dei suddetti impianti, come pure che le misure antidumping proposte sulle importazioni dall'Indonesia possano determinare ulteriori chiusure.
- b) *Consumatori*
- (147) Si deve osservare che il prodotto in esame non viene venduto al dettaglio, e che nessuna associazione di consumatori si è manifestata né ha partecipato alla presente inchiesta.
- (148) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha altresì affermato che le misure antidumping avrebbero per effetto un rialzo del prezzo pagato dagli acquirenti finali di raccoglitori/classificatori, cioè dai consumatori. Tuttavia, considerata la spiegazione di cui sopra circa l'impatto sui produttori di raccoglitori/classificatori, un eventuale aumento del prezzo finale di vendita ai consumatori di tali prodotti non dovrebbe probabilmente essere significativo.

(149) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'utilizzatore che ha collaborato vende i suoi prodotti soprattutto a distributori. Nella peggiore delle ipotesi, qualora cioè l'eventuale aumento dei costi che potrebbero registrare gli utilizzatori si ripercuota per intero sul prezzo applicato al consumatore finale, ciò comporterebbe per quest'ultimo un rialzo del prezzo del 4 % al massimo. Tuttavia, è improbabile che questo avvenga, in quanto l'esperienza dimostra che è più probabile che ciascun anello della catena di distribuzione si faccia carico di parte dell'aumento di prezzo per rimanere competitivo sul mercato.

(150) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'impatto sugli utilizzatori di MLF e sui consumatori di raccoglitori/classificatori non costituisca un motivo valido per non istituire le misure antidumping, giacché è improbabile che l'eventuale impatto negativo che ne deriverebbe sia tale da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure antidumping contro il dumping pregiudizievole.

c) *Impatto sulla concorrenza*

(151) Si è esaminato inoltre se l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia possa determinare una situazione in cui l'industria comunitaria potrebbe beneficiare di una posizione dominante sul mercato comunitario, soprattutto in considerazione delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e del processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria.

(152) Anzitutto va ricordato che l'industria comunitaria durante il PI deteneva una quota di mercato compresa soltanto tra il 10 % e il 15 %. I due produttori comunitari denunziati rappresentavano complessivamente, durante il PI, una quota di mercato compresa tra il 32 % e il 37 %. Anche includendo le importazioni di Koloman nella quota di mercato complessiva detenuta dai due produttori denunziati, si arriva a una quota del mercato comunitario durante il PI compresa tra il 47 % e il 52 %. Inoltre, va osservato che, benché la Commissione abbia avviato un riesame delle misure istituite nei confronti della RPC, tale riesame non riguarda le importazioni dalla Malaysia. Per di più, gli MLF possono comunque essere importati dall'India. Pertanto, si ritiene molto improbabile che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dall'Indonesia possa incidere negativamente sul livello di concorrenza dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Infine, si ricorda che, allo stesso modo, l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non ha portato l'industria comunitaria ad assumere alcuna posizione dominante, anche se in quel periodo non esistevano altre fonti di approvvigionamento all'infuori di questi due paesi.

(153) D'altra parte, come si è già spiegato al considerando 130, è probabile che, in assenza di misure volte a rimediare agli effetti delle importazioni in dumping, entro breve la produzione comunitaria non avrà più prospettive valide e verrà quindi a cessare. L'eventualità che l'industria comunitaria cessi la produzione del prodotto in esame non è certamente nell'interesse degli utilizza-

tori. Anzi: da un lato, l'unico utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta aveva acquistato dall'industria comunitaria tra il 20 % e il 50 % dei suoi MLF tra il 1998 e il PI. Dall'altro lato, qualora tale industria dovesse cessare definitivamente la produzione di MLF, gli utilizzatori dipenderebbero in larga misura dalle importazioni.

(154) Nel caso in cui le misure venissero istituite, esistono comunque varie fonti alternative di approvvigionamento. Gli MLF si acquistano o possono essere acquistati presso l'industria comunitaria, gli altri produttori europei e quelli dell'India e di Hong Kong. Inoltre, è probabile che si assista a una ripresa delle importazioni dalla Malaysia, dato che recentemente le misure imposte nei confronti di questo paese sono scadute. Si deve poi aggiungere che l'inchiesta ha stabilito che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non aveva determinato in alcun modo una penuria del prodotto in esame sul mercato. Infine, si ricorda che è stato accertato che l'impatto delle misure sugli utilizzatori sarà trascurabile, e che pertanto è assai probabile che il prodotto in esame continuerà ad essere importato dall'Indonesia.

5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

(155) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano l'istituzione dei dazi antidumping.

G. MISURE DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

(156) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, si ritiene opportuno adottare misure antidumping definitive onde impedire che le importazioni in dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria comunitaria.

(157) In conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione ha valutato quale fosse il livello del dazio sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle pratiche di dumping. A tal fine, si è ritenuto opportuno calcolare un livello dei prezzi in funzione del costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un congruo margine di profitto.

(158) A questo proposito si è stabilito che un margine di profitto pari al 5 % del fatturato potesse considerarsi un profitto minimo adeguato, tenuto conto della necessità di finanziare investimenti a lungo termine e, più in particolare, dell'utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza del dumping pregiudizievole.

(159) Data l'assenza di collaborazione, si è ritenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovesse essere pari alla differenza tra il prezzo così calcolato e i prezzi cif, debitamente adeguati come illustrato al considerando 60.

- (160) Il livello di eliminazione del pregiudizio accertato era del 42,30 % per le importazioni provenienti dall'Indonesia.

2. Misure antidumping definitive

- (161) Alla luce delle conclusioni di cui sopra e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, si ritiene che, in linea di principio, debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi al livello del margine di pregiudizio accertato per l'Indonesia.
- (162) Tuttavia, per quanto riguarda il parallelo procedimento antisovvenzioni, in conformità dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio ⁽¹⁾ (in appresso «il regolamento di base antisovvenzioni») e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Nella presente inchiesta, si è ritenuto opportuno istituire dazi antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie dell'Indonesia, e di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, il margine di sovvenzione e quello di dumping derivino dalla stessa situazione.
- (163) Nel parallelo procedimento antisovvenzioni, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, nei confronti dell'Indonesia sono stati istituiti dazi compensativi corrispondenti all'importo delle sovvenzioni, le quali risultavano ammontare al 10 %. Alcuni dei sistemi di sovvenzione esaminati per l'Indonesia costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. In quanto tali, detti sistemi potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione dei produttori esportatori indonesiani, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping accertato per i produttori esportatori indonesiani è in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. Tuttavia, si è osservato che il margine di pregiudizio era notevolmente inferiore rispetto al margine di dumping, benché quest'ultimo fosse stato adeguato per tener conto delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza dei relativi margini di sovvenzione e di dumping accertati. Di conseguenza, il livello del dazio combinato non può superare il margine di pregiudizio. Dal momento che una parte del margine di pregiudizio, il quale ammonta in totale al 42,3 %, è coperta dall'istituzione del dazio compensativo, pari al 10 %, l'aliquota del dazio antidumping non deve superare la percentuale rimanente del margine di pregiudizio, cioè il 32,3 %.

Società	Margine di sovvenzione all'esportazione	Margine di sovvenzione totale	Margine di pregiudizio	Dazio compensativo	Dazio antidumping	Aliquota complessiva del dazio
Indonesia: tutte le società	5 %	10 %	42,3 %	10 %	32,3 %	42,3 %

- (164) È stato affermato che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base sarebbe stato violato, in quanto nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Si deve tuttavia ricordare che, come si è già spiegato ai considerando 162 e 163 i dazi sono stati adeguati conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base. Di conseguenza, quest'affermazione è stata respinta.
- (165) Onde rispettare il termine stabilito dall'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento di base, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codici Taric: 8305 10 00*10 e 8305 10 00*20), originari dell'Indonesia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato al meccanismo in questione.

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Dazio definitivo (%)
Indonesia	32,3

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. Il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

REGOLAMENTO (CE) N. 977/2002 DEL CONSIGLIO

del 4 giugno 2002

che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'Indonesia, e chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

1. Presente inchiesta

- (1) Il 18 maggio 2001, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽²⁾ (in appresso: «l'avviso di apertura»), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF») originari dell'India e dell'Indonesia ed ha avviato un'inchiesta.
- (2) Il procedimento è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 3 aprile 2001 dai seguenti produttori comunitari: Koloman Handler AG (in appresso: «Koloman»), Austria, e Krause Ringbuchtechnik GmbH & Co. KG (in appresso: «Krause»), Germania (in appresso: «i denunzianti»), che rappresentano una proporzione maggioritaria — in questo caso circa il 90 % — della produzione comunitaria di MLF. La denuncia conteneva elementi di prova, considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, relativi all'esistenza di sovvenzioni su detto prodotto e al conseguente grave pregiudizio.
- (3) L'apertura di un parallelo procedimento antidumping, relativo a importazioni dello stesso prodotto originarie degli stessi paesi, è stata annunciata con un avviso pubblicato nella stessa data nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾.
- (4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso: «il regolamento di base»), la Commissione ha comunicato ai governi dell'India e dell'Indonesia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le

importazioni di MLF oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India e dall'Indonesia erano causa di grave pregiudizio per l'industria comunitaria. I governi summenzionati sono stati invitati a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione definita di comune accordo. La Commissione ha preso parte a Bruxelles a consultazioni con entrambi i governi. La Commissione ha considerato attentamente i commenti espressi dai due governi in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativamente alle importazioni oggetto di sovvenzioni e al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e, di conseguenza, alcuni dei presunti sistemi di sovvenzione denunciati sono stati esclusi dalla portata dell'inchiesta.

- (5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunzianti. Alle parti interessate è stata offerta la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite, entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (6) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Hanno risposto al questionario il governo dell'India, un produttore comunitario, un produttore esportatore indiano, il suo esportatore collegato al di fuori della Comunità, due importatori nella Comunità e un utilizzatore collegato a detti importatori.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del governo dell'India e delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari*

— Koloman Handler AG, Austria.

b) *Produttori esportatori indiani*

— ToCheungLee Stationery Mfg Co. Pvt. Ltd, Tiruvallore.

c) *Esportatori collegati al di fuori della Comunità a Hong Kong*

— ToCheungLee (BVI) Limited/World Wide Stationery Mfg. Co, Ltd (holding di controllo).

⁽¹⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 147 del 18.5.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU C 147 del 18.5.2001, pag. 2.

d) *Importatori indipendenti*

- Bensons International Systems Ltd, Regno Unito,
- Bensons International Systems BV, Paesi Bassi.

e) *Utilizzatore*

- Esselte, Regno Unito.

(7) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2000 e il 31 marzo 2001 (in appresso: «periodo dell'inchiesta» o «PI»). Allo scopo di esaminare le tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo che va dal 1° gennaio 1998 fino alla fine del periodo dell'inchiesta (in appresso: «periodo in esame»).

2. Misure provvisorie

(8) Data l'esigenza di effettuare un ulteriore esame di taluni aspetti del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, in particolare a causa del processo di ristrutturazione in corso per quanto riguarda i produttori comunitari denunziati, non sono state imposte misure compensative provvisorie sugli MLF originari dell'India e dell'Indonesia.

3. Procedimento successivo

- (9) Tutte le parti sono state informate della decisione di non istituire misure provvisorie. La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In particolare, sono state effettuate nuove visite di verifica presso le sedi di un utilizzatore di MLF e di due importatori indipendenti nella Comunità.
- (10) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione. Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(11) Il prodotto in esame sono alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli (in appresso: «MLF» o «prodotto in esame»). Il prodotto è attualmente classificato sotto il codice NC ex 8305 10 00. I meccanismi a leva, classificati sotto lo stesso codice NC, sono esclusi dalla portata della presente inchiesta.

(12) Per MLF si intendono i meccanismi costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato allo stesso MLF. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi, rettangolari o a D.

(13) Gli MLF vengono utilizzati per raccogliere o classificare diversi tipi di documenti e fogli. Sono utilizzati, in particolare, dai produttori di raccoglitori/classificatori, di manuali tecnici e di software, di album per fotografie e francobolli, di cataloghi e opuscoli.

(14) Nel corso del PI sono state vendute nella Comunità diverse centinaia di modelli differenti di MLF. Le differenze tra i modelli riguardano le dimensioni, la forma e il numero di anelli, la larghezza della base e il sistema di apertura (a trazione o a scatto). In assenza di una chiara linea di demarcazione tra i diversi modelli di MLF, e dato che presentano tutti le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che i tipi di MLF, all'interno di determinate gamme di prodotto, sono sostituibili l'uno con l'altro, la Commissione ha stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i tipi di MLF costituiscono un unico prodotto.

2. Prodotto simile

(15) La Commissione ha accertato che gli MLF prodotti e venduti sul mercato interno indiano e quelli esportati dall'India nella Comunità presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.

(16) Ha constatato inoltre che non vi erano differenze, a livello di caratteristiche fisiche e tecniche di base e di applicazioni, tra gli MLF importati nella Comunità originari dell'India e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria.

(17) Considerata l'assenza di collaborazione da parte di tutti i produttori esportatori indonesiani, la Commissione si è basata sui dati disponibili, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base. A questo proposito, e in mancanza di altre informazioni disponibili per l'Indonesia, la Commissione ha ritenuto opportuno utilizzare le informazioni contenute nella denuncia, nella quale si afferma che gli MLF prodotti e venduti in Indonesia o esportati nella Comunità e quelli fabbricati e venduti sul mercato comunitario dai produttori comunitari denunziati sono prodotti simili.

(18) Si è pertanto concluso che gli MLF prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria, quelli originari dell'India e dell'Indonesia esportati nella Comunità e quelli prodotti e venduti sui mercati interni di questi due paesi sono tutti prodotti simili, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.

(19) Durante il PI, il prodotto in esame era soggetto a un dazio doganale convenzionale del 2,7 % nel 2000 e nel 2001. Tuttavia, nel quadro del sistema delle preferenze generalizzate (SPG), il prodotto in esame importato dall'India e dall'Indonesia beneficiava di una riduzione pari al 100 % del dazio doganale convenzionale pagabile nel 2000 e 2001: di conseguenza, il dazio applicato era dello 0 % nel 2000 e dello 0 % nel 2001.

C. SOVVENZIONI

1. India

a) Introduzione

(20) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario della Commissione, i servizi della Commissione hanno esaminato i seguenti sistemi, che secondo quanto affermato comporterebbero la concessione di sovvenzioni all'esportazione:

- zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones — EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units — EOU),
- credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPB),
- Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCG),
- Esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme — ITE).

(21) I primi tre sistemi si basano sulla legge del 1992 sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione), entrata in vigore il 7 agosto 1992. La legge sul commercio estero autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alle politiche in materia di esportazione e importazione. Tali comunicazioni sono riassunte nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni e aggiornati con scadenza annuale. Il documento attinente al periodo dell'inchiesta nel caso presente riguarda le politiche in materia di esportazione e importazione per il quinquennio 1997-2002.

(22) L'ultimo sistema, quello di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE), è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria.

(23) Una società ha risposto al questionario per i produttori esportatori. Anche una società di un paese terzo collegata a questo produttore esportatore ha risposto al questionario. Sulla base dei dati Eurostat relativi alle importazioni, il produttore esportatore indiano rappresentava tutte le esportazioni di prodotto in esame nella Comunità provenienti dall'India.

b) *Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)*

i) Base giuridica

(24) Uno strumento, iscritto nel quadro della politica governativa in materia di esportazione e importazione, che comporta incentivi alle esportazioni è il sistema delle zone di trasformazione per l'esportazione (in appresso «EPZ»)/Unità orientate all'esportazione (in appresso «EOU»), introdotto nel 1965. Durante il PI, questo sistema è stato regolamentato dalle comunicazioni doganali nn. 53/97, 133/94 e 126/94. Una descrizione dettagliata del sistema è contenuta nel documento di politica in materia di esportazione e di importazione (capitolo 9) del 1997/2002 e nel relativo manuale di procedura.

ii) Ammissibilità

(25) In linea di principio, le società che si impegnano ad esportare la totalità della loro produzione di beni possono essere costituite nel quadro del sistema EPZ/EOU. Una volta ottenuto tale status, queste società possono beneficiare di determinati vantaggi. In India esistono 7 zone EPZ. Le unità orientate all'esportazione (EOU) possono invece essere situate ovunque in India. Si tratta di unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali a norma della sezione 65 della legge doganale. Sebbene le EPZ/EOU siano in linea di principio obbligate a esportare la totalità della loro produzione, il governo indiano consente loro di vendere, a determinate condizioni, una quota di tale produzione sul mercato interno. Il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta gode dello status di EOU.

iii) Attuazione pratica

(26) Le società che richiedono lo status di EOU o che intendono installarsi in una EPZ devono rivolgersi alle autorità competenti. La domanda deve indicare tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, nonché il fabbisogno in importazioni e in beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società situate nelle EPZ e le unità orientate all'esportazione possono produrre qualsiasi tipo di prodotto. Lo status concesso a queste società è valido cinque anni e può essere rinnovato.

(27) Le EPZ/EOU beneficiano dei seguenti vantaggi:

- i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di beni (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione, alla trasformazione o collegati a tali attività, a condizione che non si tratti di articoli vietati inclusi nell'elenco negativo delle importazioni;
- ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;
- iii) esenzione dall'imposta sul reddito normalmente prevista ai sensi della sezione 10A o 10B della legge sull'imposta sul reddito, per un periodo di 10 anni;
- iv) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;

- v) la possibilità del 100 % di partecipazione di capitale straniero;
- vi) strutture per la vendita di una quota della produzione sul mercato interno.
- (28) L'importatore ha l'obbligo di tenere una contabilità specifica, nel formato indicato, di tutte le importazioni interessate, del consumo e dell'utilizzo di tutti i materiali importati nonché delle esportazioni effettuate. Questi documenti devono essere regolarmente inviati, qualora ne venga fatta richiesta, al commissario per lo sviluppo.
- (29) L'importatore deve inoltre garantire guadagni minimi netti in valuta estera, calcolati in percentuale delle esportazioni e dell'andamento delle esportazioni, secondo quanto stabilito nel documento di politica in materia. Tutte le attività delle EPZ/EOU devono svolgersi all'interno di strutture poste sotto controllo doganale.
- iv) Conclusioni sulle EPZ/EOU
- (30) Nel presente procedimento, il sistema EPZ/EOU è stato utilizzato per l'importazione di beni strumentali, materie prime e beni di consumo nonché per l'acquisto di beni sul mercato interno. La Commissione si è quindi limitata a valutare la compensabilità di tali concessioni.
- (31) A questo proposito, il sistema in esame comporta la concessione di sovvenzioni compensabili: infatti, le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano in quanto l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.
- (32) La sospensione della riscossione dei dazi sui beni strumentali ha gli stessi effetti di un'esenzione in quanto, fintantoché gli obblighi d'esportazione sono assolti, è unicamente la società a decidere a sua discrezione se e quando svincolare i beni strumentali.
- (33) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci da parte della società in questione, ed è pertanto considerata specifica e passibile di misure compensative (compensabile).
- v) Calcolo dell'importo della sovvenzione
- Sospensione dei dazi all'importazione sull'acquisto di beni strumentali:
- (34) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere la sospensione dei dazi all'importazione normalmente dovuti sull'acquisto di beni strumentali.
- (35) Il beneficio per la società è stato calcolato sulla base dell'ammontare dei dazi doganali dovuti e non versati sull'importazione di beni strumentali, ripartito su un periodo di sette anni equivalente al periodo di ammortamento dei beni strumentali effettivamente importati
- dalla società, durata che è stata ritenuta corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali attivi nel settore in questione. Per determinare l'intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema, l'importo così calcolato imputabile al PI è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati per il PI. Data la natura del sistema, equivalente ad una sovvenzione una tantum, si è ritenuto appropriato utilizzare il tasso d'interesse commerciale vigente in India durante il PI, ossia il 10 %. L'importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle esportazioni effettuate nel PI.
- (36) In base a tali calcoli, nel quadro di questo sistema la società ha beneficiato di agevolazioni corrispondenti a un tasso del 2,42 %.
- Esenzione dai dazi doganali sulle importazioni di materie prime e beni di consumo:
- (37) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere l'esenzione dai dazi doganali dovuti sulle importazioni di materie prime e beni di consumo.
- (38) Durante la visita di verifica, sono state controllate la natura e i quantitativi delle materie prime importate. La società è stata in grado, per tutte le materie prime importate durante il PI, di dimostrare la precisa corrispondenza con i quantitativi di prodotti finiti esportati. È stato inoltre stabilito che non si sono verificate importazioni eccedenti le quantità importate di fattori produttivi effettivamente utilizzate nei prodotti esportati.
- (39) Tali importazioni rientrano pertanto nell'eccezione prevista alla voce (I) dell'elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione di cui all'allegato I del regolamento di base, in quanto tutti i beni che sono stati importati in esenzione dal dazio sono stati incorporati nel prodotto esportato e non si sono verificati sgravi in eccesso dei dazi all'importazione.
- Esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali:
- (40) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere l'esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali.
- (41) Tuttavia, le imposte sui consumi pagate sugli acquisti da una società non EOU (ovvero, qualsiasi società che opera senza godere di alcuno status particolare) sono accreditate sotto forma di rimborso (imposte CENVAT/MODVAT) e vengono utilizzate per il pagamento delle imposte sui consumi sulle vendite interne. In questo modo, applicando l'esenzione delle imposte sui consumi sugli acquisti effettuati da una EOU, il governo indiano non rinuncia ad ulteriori entrate. La EOU non gode quindi di ulteriori benefici.

Rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale:

(42) Il produttore esportatore indiano ha utilizzato il sistema EOU per ottenere il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale. Tale rimborso comporta la concessione di sovvenzioni, in quanto il governo rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.

(43) Il vantaggio è stato calcolato sulla base dell'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile sui beni acquistati in ambito locale durante il PI. A tale proposito, si è potuto stabilire che il produttore esportatore indiano ha effettuato la quasi totalità dei suoi acquisti in ambito locale nello Stato in cui ha sede (Tamil Nadu), mentre l'imposta centrale sulle vendite si applica soltanto alle operazioni effettuate tra Stati diversi dell'India. L'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile a questa società ammontava perciò soltanto allo 0,01 %.

c) *Esenzione dall'imposta sul reddito (ITE)*

i) *Base giuridica*

(44) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito si fonda sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, che definisce le basi del prelievo fiscale e le varie esenzioni/detractions che possono essere richieste. Tra le possibili esenzioni rientrano quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge, che prevedono l'esenzione dall'imposta sul reddito per i profitti realizzati sulle vendite all'esportazione.

ii) *Ammissibilità*

(45) Le esenzioni previste dalla sezione 10A possono essere richieste da società situate all'interno di zone di libero scambio; le esenzioni previste dalla sezione 10B possono essere richieste dalle EOU e le esenzioni di cui alla sezione 80HHC possono essere richieste da tutte le società che esportano merci.

iii) *Attuazione pratica*

(46) La richiesta di detrazione dall'imponibile dei profitti derivanti dall'attività di esportazione viene presentata con la dichiarazione dei redditi annuale.

iv) *Conclusioni sull'ITE*

(47) A titolo del sistema di esenzione dall'imposta sul reddito (ITE), il governo indiano assegna un contributo finanziario alla società rinunciando a entrate altrimenti dovute sotto forma di imposte dirette. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario riducendone la soggettività tributaria.

(48) Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito è condizionato, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto solo gli utili provenienti dalle

esportazioni possono essere dedotti dal reddito imponibile, ed è pertanto considerato specifico e compensabile.

v) *Calcolo dell'importo della sovvenzione*

(49) Il produttore esportatore indiano, essendo una EOU, era ammissibile all'esenzione dall'imposta sul reddito ai sensi della Sezione 10B della legge sull'imposta sul reddito, e, durante il PI, ha presentato la richiesta di detrazione. Il vantaggio è stato calcolato applicando l'aliquota figurativa che sarebbe stata applicata agli utili realizzati sulle esportazioni in assenza di detrazione.

(50) In base a tali calcoli, la società ha beneficiato, nel quadro di tale sistema, di agevolazioni corrispondenti a un tasso dello 0,15 %.

d) *Altri sistemi di sovvenzione*

(51) L'inchiesta ha permesso di stabilire che il produttore esportatore non ha utilizzato alcun altro sistema oggetto di inchiesta. Non è quindi necessario valutare la compensabilità di questi sistemi.

e) *Importo delle sovvenzioni compensabili*

(52) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è pari al 2,5 %. Quest'aliquota è inferiore a quella de minimis e di conseguenza il margine di sovvenzione per l'India deve essere considerato trascurabile.

2. Indonesia

a) *Introduzione*

(53) In seguito alle consultazioni di cui al considerando 4, i servizi della Commissione hanno deciso di limitare la portata dell'inchiesta a due sistemi di sovvenzione (sistemi BKPM e EPZ di Cakung). La Commissione ha pertanto inviato un questionario al governo dell'Indonesia chiedendo informazioni in merito a tali sistemi. Tuttavia, il governo indonesiano non ha fornito alcuna risposta al questionario. Non si è quindi proceduto a una visita di verifica presso tale governo. L'unico produttore esportatore noto in Indonesia non ha risposto al questionario della Commissione, nonostante una proroga del termine per presentare il questionario debitamente compilato. Data tale assenza di collaborazione, la società in questione è stata debitamente informata che le conclusioni definitive relative al suo caso sarebbero state elaborate in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, il che avrebbe potuto comportare, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 6, del medesimo regolamento, un esito meno favorevole rispetto alle conclusioni che eventualmente sarebbero state raggiunte se avesse collaborato. Ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento di base, non sono state effettuate visite di verifica presso la sede di questo produttore esportatore.

(54) Pertanto, conformemente all'articolo 28 del regolamento di base, i valori delle sovvenzioni e dei prezzi all'esportazione devono essere determinati sulla base dei dati disponibili. La Commissione ha ritenuto opportuno basare le sue conclusioni sui dati contenuti nella denuncia e sulle informazioni disponibili nel quadro di un precedente procedimento antisovvenzioni relativo all'Indonesia⁽¹⁾. Ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 5, del regolamento di base, tali informazioni sono state verificate, per quanto possibile, confrontandole con i dati disponibili provenienti da altre fonti obiettive.

b) Sistemi BKPM

(55) Risulta dalla denuncia che il produttore esportatore in questione ha beneficiato delle agevolazioni del Comitato di coordinamento degli investimenti (BKPM), un ente statale incaricato della pianificazione e della promozione degli investimenti.

(56) Dall'inchiesta precedente menzionata sopra è emerso che il BKPM può approvare investimenti all'estero (PMA) e interni (PMDN). Le società che vengono riconosciute come società PMA o PMDN ottengono l'esenzione totale o parziale dei dazi e delle imposte sulle importazioni di beni strumentali, in particolare macchinari, attrezzature, pezzi di ricambio e attrezzature ausiliarie, nonché sulle importazioni di materie prime.

(57) I sistemi BKPM costituiscono una sovvenzione in quanto il contributo finanziario del governo indonesiano, sotto forma di esenzione dai dazi, conferisce al beneficiario un vantaggio diretto.

(58) I sistemi non possono essere considerati sistemi di restituzione ai sensi delle disposizioni di cui agli allegati da I a III del regolamento di base, in quanto i beni strumentali non vengono consumati nel processo di produzione e non esiste l'obbligo di esportare il prodotto finito contenente le materie prime.

(59) I sistemi BKPM non sono condizionati di diritto né all'andamento delle esportazioni né all'uso preferenziale delle merci nazionali rispetto ai prodotti importati.

(60) I criteri di ammissibilità vengono fissati dal BKPM e, a quanto pare, sono aggiornati di frequente. I sistemi BKPM limitano esplicitamente l'accesso alle sovvenzioni a determinate società che non operano in settori specifici. Inoltre, le autorità che accordano le sovvenzioni godono di una certa discrezionalità in fase di approvazione e l'ammissibilità non è automatica.

(61) I sistemi BKPM non sono quindi conformi all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, che prevede che l'autorità concedente deve stabilire criteri obiettivi neutri, tali da non favorire determinate imprese rispetto ad altre, e che siano di natura economica e di applicazione orizzontale. Tali programmi vanno quindi considerati specifici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, in quanto essi limitano esplicitamente l'accesso alla sovvenzione a determinate società. Il fatto che il produttore esportatore in questione e il governo dell'Indonesia non abbiano collaborato all'inchiesta rende impossibile determinare con

esattezza in quale misura detto produttore si sia avvalso del sistema.

c) Zone franche indonesiane — EPZ di Cakung

(62) L'indirizzo del produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta indica che la sede della sua società è situata nella zona di trasformazione per l'esportazione di Cakung, nota come «Nusantara Bonded Zone». Lo stesso produttore ha confermato quest'informazione. Le società ubicate in questa zona sono ammissibili ad alcuni benefici che non sono normalmente previsti per le società situate al di fuori di tali zone, in particolare l'esenzione dai dazi all'importazione per i beni da utilizzare nella produzione di prodotti finiti destinati all'esportazione.

(63) Avendo scelto di non collaborare all'inchiesta, il produttore esportatore in questione non ha fornito alcuna prova del fatto che egli non abbia beneficiato di tali agevolazioni. Per evitare di premiare l'omessa collaborazione, e poiché si è accertato che la sede del produttore esportatore si trova effettivamente in una zona di trasformazione per l'esportazione (EPZ), il Consiglio è autorizzato a supporre che la società si sia avvalsa dei vantaggi disponibili in tale zona.

(64) Sulla scorta di conclusioni raggiunte in inchieste precedenti, un sistema di restituzione dei dazi applicabile alle zone franche costituisce un contributo finanziario da parte del governo, in quanto l'amministrazione rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario.

(65) Tale sistema di restituzione rappresenta una sovvenzione che è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza un impegno ad esportare merci da parte della società in questione, ed è pertanto considerata specifica e compensabile.

(66) Il fatto che il produttore esportatore non abbia collaborato all'inchiesta ha reso impossibile determinare se le importazioni effettuate nell'ambito di tale sistema possono rientrare tra le eccezioni previste dagli allegati del regolamento di base, dal momento che non è stato possibile stabilire che le merci importate siano state effettivamente incorporate nel prodotto esportato e che non si siano verificati sgravi in eccesso dei dazi all'importazione.

d) Conclusioni sulle sovvenzioni

(67) In base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento di base, ci sono prove dell'esistenza di sovvenzioni compensabili di cui il produttore esportatore che non ha collaborato si può avvalere, e ragionevoli motivi per ritenere che tali sovvenzioni siano state utilizzate. Ai fini dell'istituzione delle misure, e in base alle conclusioni raggiunte nel quadro dell'inchiesta precedente, si riterrà che una parte (50 %) sia rappresentata da sovvenzioni interne e l'altra parte (50 %) da sovvenzioni alle esportazioni, in quanto soltanto uno dei due sistemi, l'EPZ, è stato considerato come una sovvenzione all'esportazione.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 978/2000 del Consiglio, dell'8 maggio 2000 (GU L 113 del 12.5.2000, pag. 1).

(68) Si ritiene che l'omessa collaborazione sia la conseguenza dell'utilizzo che questo produttore esportatore ha fatto delle sovvenzioni compensabili, e del beneficio che ne ha ricavato, a un livello superiore al livello di minimis previsto per l'Indonesia. Di conseguenza, e per evitare inoltre di premiare l'omessa collaborazione, viste le informazioni contenute nella denuncia e le conclusioni raggiunte nell'inchiesta precedente, il margine di sovvenzione definitivo applicabile a tutti i produttori esportatori indonesiani, espresso in percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

tutti gli esportatori: 10,0 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Osservazione preliminare

(69) Dal momento che solamente un produttore esportatore indiano ha collaborato all'inchiesta e che l'industria comunitaria è formata da un'unica società, i dati specifici relativi a queste società sono stati indicizzati o riportati sotto forma di una forbice di valori, onde salvaguardare il carattere riservato delle informazioni presentate, in conformità dell'articolo 29 del regolamento di base.

2. Produzione comunitaria

(70) È stato accertato che i prodotti in questione, oltre che dai due produttori comunitari denunziati, venivano fabbricati anche in Italia e in Spagna. Benché la società italiana interessata non abbia fornito alla Commissione dati esaurienti e completi, le informazioni ricevute hanno confermato che, durante il PI, questo produttore rappresentava circa il 10 % della produzione comunitaria complessiva. Per quanto riguarda la società spagnola, che pure ha fornito alla Commissione dati incompleti, si è accertato che nel 2001 la sua produzione di MLF era trascurabile in termini di volume, mentre la maggior parte delle sue vendite era stata importata da uno dei paesi interessati dall'inchiesta. Si è pertanto concluso che detta società spagnola doveva essere considerata un importatore piuttosto che un produttore.

(71) Si è inoltre appurato che un'impresa situata nel Regno Unito aveva in passato partecipato alla produzione di un determinato tipo di MLF. Questa società ha confermato per iscritto di aver cessato la produzione del prodotto in esame alcuni anni fa. La Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di altri produttori nella Comunità.

(72) Sulla scorta di quanto precede, la produzione dei produttori denunziati e dell'altro produttore comunitario situato in Italia costituisce pertanto la totalità della produzione comunitaria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

3. Definizione dell'industria comunitaria

a) Industria comunitaria

(73) Uno dei due produttori all'origine della denuncia (Krause) non ha risposto al questionario della Commissione e pertanto si è considerato che non abbia collaborato all'inchiesta. Pur avendo avallato la denuncia, questo produttore è stato quindi escluso dalla definizione

dell'industria comunitaria. Quanto al secondo produttore (Koloman), si è accertato che durante il PI tale società non solo fabbricava il prodotto simile nella Comunità, ma anche parti di esso in Ungheria. Oltre alla sua produzione nella Comunità, Koloman commerciava anche i prodotti fabbricati in Ungheria sul mercato comunitario e utilizzava inoltre le parti fabbricate in Ungheria per la sua produzione comunitaria. Inoltre, parte della produzione del produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta è stata trasferita agli inizi dell'anno 2000 mediante il trasferimento di alcuni macchinari dall'Austria in Ungheria. Tuttavia, nonostante ciò, le attività principali di questa società continuano a rimanere nella Comunità, vale a dire la sede centrale, i magazzini, gli uffici vendita e la produzione di una quantità significativa della sua gamma di prodotti, nonché un considerevole know how sia tecnico che commerciale. Le vendite di prodotti importati completavano la gamma del prodotto simile di Koloman e non pregiudicavano quindi il suo status di produttore comunitario. Quanto alla produzione di parti del prodotto in Ungheria e al fatto che venivano successivamente incorporate nel prodotto finito, l'inchiesta ha accertato che queste parti incorporate rappresentavano soltanto una piccola percentuale del costo di produzione del prodotto finito, e di conseguenza del valore aggiunto. Pertanto, dette importazioni non pregiudicano in nulla lo status di produttore comunitario del produttore in questione.

(74) L'inchiesta ha confermato che l'unico produttore comunitario che ha collaborato rappresentava più del 25 % della produzione comunitaria di MLF, e rispondeva perciò ai criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Si ritiene pertanto che tale produttore costituisca l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, e sarà in appresso denominato «l'industria comunitaria».

b) Sviluppi successivi al periodo dell'inchiesta

(75) Nel novembre 2001, vale a dire dopo la fine del PI, il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta (Koloman) è stato messo in amministrazione controllata e, a seguito di una procedura di liquidazione, è stato rilevato da una società austriaca, la cui società di controllo, situata nel Regno Unito, ha acquisito anche l'affiliata ungherese della Koloman.

(76) Gli acquirenti hanno ribadito alla Commissione che continuavano ad appoggiare la denuncia.

c) Consumo nella Comunità

(77) Il consumo comunitario apparente è stato calcolato in base ai volumi delle vendite dell'industria comunitaria sul mercato comunitario, alle vendite degli altri produttori comunitari sul mercato comunitario secondo quanto indicato nella denuncia (con gli opportuni adeguamenti per quanto riguarda il PI), alle informazioni fornite dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e ai dati Eurostat sulle importazioni. Si è inoltre tenuto conto del fatto che sotto il codice NC 8305 10 00 sono

classificati anche prodotti esclusi dalla portata del presente procedimento. Tuttavia, data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, nel caso dell'Indonesia si è fatto ricorso alle informazioni più attendibili a disposizione, cioè ai dati forniti da Eurostat. A tale proposito, sulla base dei dati contenuti nella denuncia in quanto ritenuti i più attendibili, si è considerato che tutte le importazioni effettuate sotto il summenzionato codice NC si riferissero al prodotto in esame. Il produttore esportatore indonesiano che non ha collaborato ha affermato che le sue esportazioni verso il mercato comunitario erano in realtà inferiori di circa il 15 % rispetto ai volumi delle importazioni utilizzati dalla Commissione nei suoi calcoli. Tuttavia, non è stato possibile verificare la fondatezza di tale affermazione, mentre il presunto scarto è tale da potersi giustificare con il rapporto di conversione utilizzato per convertire le statistiche Eurostat (che sono espresse in tonnellate) in unità. Su tale base, il consumo comunitario ha registrato un aumento del 5 % tra il 1998 e il PI. Più precisamente, esso è rimasto relativamente stabile tra il 1998 e il 1999, per poi registrare un costante incremento fino alla fine del PI, quando si attestava intorno ai 348 milioni di unità.

4. Importazioni dal paese interessato

(78) Va ricordato che il procedimento nei confronti dell'India è stato chiuso. Di conseguenza, vengono esaminate di seguito soltanto le importazioni dall'Indonesia in quanto unico paese rimasto tuttora interessato dall'inchiesta.

a) Volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(79) Sebbene le importazioni originarie dell'Indonesia siano diminuite in volume tra il 1998 e il 2000, per poi registrare un leggero aumento tra il 2000 e il PI, va osservato che, benché tali importazioni dal paese interessato abbiano avuto inizio soltanto nel 1997, esse rappresentavano una quantità considerevole già nel 1998, e durante il PI ammontavano a 32 milioni di pezzi.

b) Quota di mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni

(80) Si è accertato che la quota di mercato delle importazioni dall'Indonesia era compresa tra l'8 % e il 13 %, con una diminuzione di circa 2 punti percentuali dal 1998 in poi.

c) Prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni

i) Andamento dei prezzi

(81) La media ponderata dei prezzi all'importazione dei prodotti in esame originari dell'Indonesia ha registrato un calo del 5 % tra il 1998 e il PI, passando cioè da 105 ECU per migliaia di unità a 99 EUR per migliaia di unità. Il calo è stato particolarmente pronunciato tra il 1998 e il 1999, quando i prezzi hanno registrato un ribasso del 3 %, e tra il 2000 e il PI, quando sono diminuiti del 2 %.

ii) Sottoquotazione

(82) Data l'assenza di collaborazione da parte degli esportatori indonesiani, il confronto tra i prezzi è stato effettuato sulla base dei dati Eurostat, debitamente adeguati per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione e confrontati, allo stesso stadio

commerciale, con i prezzi franco fabbrica applicati dai produttori comunitari.

(83) Su tale base, la sottoquotazione dei prezzi è stata riesaminata e modificata, se del caso, sulla scorta delle informazioni ottenute nel corso delle ulteriori visite di verifica. I prezzi delle importazioni dall'Indonesia sono risultati inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Va inoltre osservato che si è assistito a un fenomeno di contenimento dei prezzi, dal momento che l'industria comunitaria non registrava profitti.

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) Produzione

(84) La produzione dell'industria comunitaria ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, con un calo del 25 % riscontrato tra il 1998 e il PI. Una notevole diminuzione si è registrata tra il 1998 e il 1999 (- 15 %). Un ulteriore e significativo calo si è avuto tra il 1999 e il 2000, mentre in seguito il volume della produzione è rimasto stabile fino alla fine del PI.

b) Capacità e tasso di utilizzazione degli impianti

(85) Le capacità di produzione hanno seguito lo stesso andamento della produzione, registrando un calo del 26 % tra il 1998 e il PI.

(86) Su tale base, il tasso di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile nel corso dell'intero periodo in esame.

c) Scorte

(87) Tra il 1998 e il PI le scorte finali dell'industria comunitaria sono diminuite del 12 %.

d) Vendite nella Comunità

(88) Nonostante un incremento del consumo comunitario, tra il 1998 e il PI il volume delle vendite dell'industria comunitaria ha registrato una notevole diminuzione (- 25 %). Si è infatti verificato un calo delle vendite tra il 1998 e il 1999 (- 10 %), e uno ancora più pronunciato tra il 1999 e il 2000 (- 15 %).

e) Quota di mercato

(89) La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali tra il 1998 e il PI, seguendo così lo stesso andamento del volume delle vendite.

f) Prezzi

(90) Il prezzo netto medio di vendita dell'industria comunitaria è sceso del 4 % tra il 1998 e il PI. Il calo è stato particolarmente pronunciato (- 6 %) tra il 1998 e il 1999, cioè quando i prezzi delle importazioni dal paese interessato hanno registrato un significativo ribasso, come spiegato al considerando 81.

g) *Redditività*

- (91) La redditività media ponderata dell'industria comunitaria è scesa di 10 punti percentuali tra il 1998 e il PI ed è diventata negativa a partire dal 2000. In conseguenza di questo andamento negativo, e come si è già ricordato al considerando 75, l'industria comunitaria ha dovuto essere posta in amministrazione controllata.

h) *Flusso di cassa e capacità di ottenere capitali*

- (92) L'andamento del flusso di cassa generato dall'industria comunitaria in relazione alle vendite di MLF è molto simile a quello riscontrato per la redditività: tra il 1998 e il PI, infatti, anche questo indicatore ha registrato una significativa diminuzione.
- (93) L'inchiesta ha stabilito che, in questo periodo, la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, e in particolare il deteriorarsi della sua redditività, hanno compromesso la sua capacità di ottenere capitali.

i) *Occupazione, salari e produttività*

- (94) Tra il 1998 e il PI l'occupazione dell'industria comunitaria relativa alla produzione di MLF è diminuita del 30 %. L'importo totale dei salari ha seguito nel complesso un andamento simile, registrando una diminuzione del 27 % nel corso dello stesso periodo, il che ha portato a un aumento del 5 % del salario medio tra il 1998 e il PI. La produttività della forza lavoro dell'industria comunitaria, misurata in volume di produzione per singolo addetto, è aumentata dell'8 % tra il 1998 e il PI.

j) *Investimenti e utile sul capitale investito*

- (95) Il livello degli investimenti è diminuito del 39 % tra il 1998 e il PI, con un calo particolarmente pronunciato tra il 1999 e il 2000. Dall'inchiesta è emerso che la maggior parte di questa spesa in conto capitale riguardava la sostituzione o la manutenzione degli impianti esistenti.
- (96) L'utile sul capitale investito, espresso come la relazione tra gli utili netti dell'industria comunitaria e il valore contabile residuo dei suoi investimenti, ha seguito un andamento pressoché identico a quello della redditività, arrivando a registrare un valore negativo nel 2000.

k) *Crescita*

- (97) Tra il 1998 e il PI, mentre il consumo comunitario è aumentato di circa il 5 %, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è diminuito di circa il 25 % e il volume delle importazioni interessate è rimasto su livelli significativi. Di conseguenza, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare del leggero incremento della domanda registrato sul mercato comunitario.

6. Trasferimento di parte della produzione

- (98) Per poter accertare che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non fosse dovuto a eventuali modifiche dell'andamento della produzione comunitaria, si è inoltre esaminato se il trasferimento di parte della sua produzione menzionato al considerando 73, (mediante il trasferimento di macchinari dall'Austria in

Ungheria), e che ha avuto luogo agli inizi dell'anno 2000, avesse avuto delle ripercussioni sulla situazione dell'industria stessa. È accaduto che, mentre il trasferimento ha contribuito ad aggravare la tendenza al ribasso di alcuni indicatori del pregiudizio (produzione, capacità di produzione e volume delle vendite), l'andamento del tasso di utilizzazione degli impianti e dei prezzi medi di vendita ha registrato invece un miglioramento, che è servito a contenere le perdite. Per esempio, si è valutato che circa il 60 % del calo della produzione e circa l'80 % della diminuzione del volume delle vendite siano da attribuire al trasferimento della produzione, mentre se quest'ultimo non fosse avvenuto il ribasso dei prezzi sarebbe stato il triplo rispetto a quello verificatosi e in termini di redditività l'industria comunitaria avrebbe perso altri 7 punti percentuali. Alla luce di questi fatti, si è concluso che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria non è stato determinato da modifiche dell'andamento della produzione comunitaria.

- (99) È stato affermato che le attività principali dell'industria comunitaria non sono più situate nella Comunità, in quanto il trasferimento in Ungheria avrebbe comportato un calo del 60 % della produzione comunitaria dell'industria, e una diminuzione dell'80 % delle sue vendite prodotte nella Comunità.
- (100) Come si è già spiegato al considerando 98, il trasferimento non ha comportato un calo della produzione dell'industria di queste dimensioni, ma soltanto una diminuzione del 15 % della sua produzione comunitaria e del 20 % delle sue vendite prodotte nella Comunità. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 73 relative alle attività principali dell'industria comunitaria sono confermate.

7. Conclusioni relative al pregiudizio

- (101) Nel corso del periodo in esame è stato accertato un deterioramento della situazione dell'industria comunitaria, anche tenendo conto degli effetti del trasferimento della produzione analizzati al considerando 98.
- (102) Benché le misure antidumping istituite nei confronti delle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia abbiano determinato un calo significativo delle importazioni originarie di questi due paesi dopo il 1998, l'industria comunitaria non ha potuto beneficiare pienamente di questi nuovi sviluppi intervenuti sul mercato. A partire dal 1998, al contrario, la maggior parte degli indicatori del pregiudizio — e cioè produzione, volume delle vendite, prezzi, quota di mercato, redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa e occupazione — hanno tutti registrato un andamento negativo. In particolare, la contrazione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria ha avuto un effetto negativo sulla sua redditività.
- (103) Inoltre, mentre le vendite dell'industria comunitaria hanno registrato un calo tra il 1998 e il PI, le importazioni originarie dell'Indonesia erano a livelli significativi. Dall'inchiesta è emerso inoltre che durante il PI le importazioni dall'Indonesia venivano realizzate a prezzi inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria di un margine compreso tra il 30 % e il 40 %. Per di più, si registrava anche un contenimento dei prezzi.

- (104) Di conseguenza, si è accertato che la situazione dell'industria comunitaria si era deteriorata a un punto tale da dover concludere che tale industria aveva subito un grave pregiudizio.
- (105) Si ricorda inoltre che, dopo la fine del PI, la situazione finanziaria estremamente critica ha fatto sì che l'industria comunitaria venisse posta in amministrazione controllata.

E. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

- (106) Conformemente all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni originarie dell'Indonesia, considerato il loro volume e l'effetto che hanno avuto sui prezzi degli MLF sul mercato comunitario, abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia.

2. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

- (107) Il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni ha registrato un calo (- 14 %) tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato comunitario è diminuita anch'essa di 2 punti percentuali durante lo stesso periodo. Tuttavia, queste importazioni sono rimaste comunque a livelli significativi, continuando a registrare una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 % tra il 1998 e il PI. Inoltre, i prezzi delle importazioni in questione erano notevolmente inferiori a quelli applicati dall'industria comunitaria. La quota di mercato dell'industria comunitaria è diminuita di oltre 4 punti percentuali, mentre nello stesso tempo i prezzi medi nella Comunità hanno registrato un calo del 4 %. Il calo effettivo dei prezzi è stato in realtà anche maggiore, come illustrato al considerando 98.
- (108) Nel corso dello stesso periodo, tra il 1998 e il PI, la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata, come è dimostrato dalla diminuzione del volume delle sue vendite e della sua quota di mercato, dal ribasso dei prezzi e dal sostanziale deterioramento della sua redditività, che in seguito è divenuta negativa (cioè si è trasformata in perdite). Pertanto, l'industria non ha potuto beneficiare in misura significativa dell'istituzione delle summenzionate misure nei confronti della RPC e della Malaysia.
- (109) Un esportatore indonesiano ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano aver arrecato un pregiudizio dato che avevano registrato un calo tra il 1999 e il 2000 e la loro quota di mercato era a livello de minimis. Lo stesso esportatore ha sostenuto poi che le importazioni dall'Indonesia non potevano aver avuto un impatto concreto sull'industria comunitaria, dal momento che la produzione comunitaria rappresentava in volume il quintuplo o il sestuplo di tali importazioni.

- (110) Si ricorda tuttavia che le importazioni indonesiane, dopo un calo registrato tra il 1998 e il 2000, sono leggermente aumentate tra il 2000 e il PI senza peraltro recuperare il livello del 1998. Inoltre, come si è già menzionato al considerando 80, tra il 1998 e il PI queste importazioni detenevano una quota di mercato compresa tra l'8 % e il 13 %, percentuale significativa e nettamente superiore al livello de minimis. Infine, si deve anche ricordare che l'industria comunitaria è definita con esattezza al considerando 74, e che il suo livello di produzione è assai inferiore rispetto a quanto affermato dalla società indonesiana.

- (111) Si può quindi concludere che le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'Indonesia hanno compromesso gli effetti delle misure antidumping istituite nel 1997 nei confronti della RPC e della Malaysia e modificate nel 2000 per quanto riguarda la RPC, e che sono state in larga misura la causa dell'andamento negativo dell'industria comunitaria illustrato ai paragrafi precedenti.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni da altri paesi terzi

- (112) Si è valutato se altri fattori, oltre alle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia, siano all'origine del pregiudizio subito dall'industria comunitaria oppure vi abbiano contribuito, e in particolare se abbiano contribuito a tale situazione le importazioni da altri paesi oltre all'Indonesia.
- (113) Il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi è aumentato del 17 % tra il 1998 e il PI, mentre la loro quota di mercato ha registrato anch'essa un aumento di oltre 5 punti percentuali durante lo stesso periodo. Questo incremento è dovuto in larga misura all'aumento delle importazioni originarie dell'India, dell'Ungheria e della Thailandia, mentre contemporaneamente le importazioni originarie della RPC e della Malaysia sono notevolmente diminuite in conseguenza dell'istituzione delle misure antidumping nel 1997.
- (114) Il prezzo medio unitario delle importazioni dai paesi terzi è sceso del 16 % tra il 1998 e il PI. I prezzi delle importazioni da quasi tutti i paesi terzi sono diminuiti durante lo stesso periodo, tranne quelli delle importazioni dalla RPC, i quali, per via degli effetti delle misure antidumping, hanno registrato un sostanziale aumento, pur raggiungendo lo stesso livello dei prezzi delle importazioni dall'Ungheria soltanto durante il PI.

i) India

- (115) È stato esaminato in primo luogo se le importazioni originarie dell'India potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sebbene le importazioni dall'India siano aumentate in misura significativa tra il 1998 e il PI, si è accertato che i loro prezzi risultavano superiori a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i cui prezzi erano difatti inferiori di un margine compreso tra il 2 % e il 30 % rispetto a quelli delle importazioni indiane tra il 1998 e il PI. Inoltre si deve

osservare che quando le importazioni dall'India hanno avuto inizio nel 1998, i loro prezzi, per un volume comparabile di MLF, risultavano superiori di oltre il 40 % rispetto ai prezzi delle importazioni dall'Indonesia. Da allora i prezzi delle importazioni dall'India sono costantemente diminuiti pur restando sempre al di sopra dei prezzi delle importazioni indonesiane, tanto che durante il PI risultavano comunque superiori a questi ultimi di oltre il 5 %. Si è quindi concluso che, sebbene le importazioni dall'India abbiano avuto un impatto negativo sulla situazione dell'industria comunitaria, l'effetto negativo delle importazioni oggetto di sovvenzioni dall'Indonesia, considerato isolatamente, era nondimeno significativo. L'Indonesia aveva infatti un ruolo importante e un peso notevole sullo scenario comunitario. Il volume delle esportazioni indonesiane verso la Comunità, benché inferiore a quello delle esportazioni dall'India, era comunque considerevole. Se confrontati ai prezzi delle esportazioni indiane, i prezzi delle esportazioni indonesiane risultavano inferiori rispetto a quelli praticati dall'industria comunitaria in misura persino maggiore. Va osservato inoltre che l'analisi illustrata sopra è stata seriamente ostacolata dall'assenza di collaborazione da parte dei produttori indonesiani, il che non ha consentito di disporre di informazioni circa i tipi di prodotto e i segmenti di mercato rappresentati dalle esportazioni dall'Indonesia.

ii) Repubblica popolare cinese

- (116) Si è inoltre valutato se l'assorbimento delle misure anti-dumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC possa aver determinato o aver contribuito a determinare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Va osservato in proposito che, sebbene l'assorbimento del danno sulle importazioni dalla RPC abbia compromesso gli effetti delle misure istituite nel 1997 per quel che riguarda i prezzi delle vendite, tali misure hanno comunque portato a una significativa riduzione dei volumi delle importazioni dalla RPC già a partire dal 1998. Inoltre, si deve ricordare che benché le importazioni dall'Indonesia siano iniziate soltanto nel 1997, già nel 1998 esse avevano raggiunto all'incirca lo stesso livello di quelle dalla RPC. Da allora le importazioni dalla RPC hanno registrato un drastico calo, mentre quelle indonesiane sono diminuite in misura molto minore fino al PI, quando dette importazioni dall'Indonesia rappresentavano comunque più del triplo di quelle dalla RPC. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla RPC sono rimasti a livelli molto inferiori rispetto ai volumi delle importazioni dall'Indonesia durante il PI, si è concluso che dette importazioni dalla RPC non hanno avuto sull'industria comunitaria effetti altrettanto gravi se confrontati all'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia.

iii) Ungheria

- (117) Per determinare se le importazioni dall'Ungheria, considerate isolatamente, abbiano causato un pregiudizio all'industria comunitaria, si è esaminato il livello delle importazioni e dei relativi prezzi sul mercato comunitario.

- (118) L'analisi relativa alle importazioni dall'Ungheria tra il 1998 e il PI si è basata sulle informazioni fornite nella risposta al questionario dal produttore comunitario il cui impianto di produzione situato in Ungheria rappresenta l'unico produttore ungherese.
- (119) Durante il periodo in esame, le importazioni di MLF originarie dell'Ungheria sono aumentate in volume. Quanto ai prezzi di vendita praticati dall'industria comunitaria sul mercato comunitario per i suoi prodotti importati dall'Ungheria, benché siano diminuiti durante il periodo in esame, rimanevano comunque i più elevati tra i prezzi delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, e i prezzi delle importazioni dall'Indonesia risultavano inferiori anche ad essi.
- (120) La produzione di MLF dell'industria comunitaria fabbricata in Ungheria è stata analizzata e confrontata alla produzione realizzata in Austria. Dal confronto è emerso che, nella quasi totalità dei casi, i modelli fabbricati in Austria e quelli prodotti in Ungheria non erano modelli simili.
- (121) Data la modesta percentuale di modelli fabbricati sia in Austria che in Ungheria, si è concluso che i prodotti «ungheresi» venivano a completare la gamma di prodotti in esame fabbricati dall'industria comunitaria, permettendole di offrire una più ampia scelta di modelli di MLF ai suoi clienti, e che pertanto non incidavano negativamente sulla situazione dell'industria stessa.
- (122) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che le importazioni originarie dell'Ungheria non hanno contribuito in modo sostanziale al deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

iv) Thailandia

- (123) Dal momento che, come già ricordato nel regolamento (CE) n. 2100/2000⁽¹⁾, «alcune delle merci di origine cinese erano state dichiarate alle autorità doganali nazionali come merci di origine thailandese con la conseguente elusione del pagamento dei dazi antidumping normalmente dovuti», si è anche ritenuto opportuno valutare l'impatto delle importazioni provenienti dalla Thailandia.
- (124) A tale proposito, si è constatato che le importazioni dalla Thailandia hanno registrato un notevole incremento nel corso del periodo in esame, poiché partendo da circa 1 milione di unità nel 1998 (anno di inizio) sono arrivate a superare i 23 milioni di unità nel PI. Inoltre, sulla base dei dati Eurostat si è accertato che i prezzi di vendita delle importazioni thailandesi erano generalmente inferiori a quelli delle importazioni provenienti dall'Indonesia.
- (125) Tuttavia, benché i prezzi delle importazioni thailandesi siano risultati inferiori di circa il 20 % rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, si deve osservare che queste ultime superavano di oltre un terzo i volumi delle importazioni dalla Thailandia. Di conseguenza, dato che i volumi delle importazioni dalla Thailandia sono rimasti comunque a livelli notevolmente inferiori rispetto ai volumi importati dall'Indonesia, si è concluso che dette importazioni thailandesi non potevano avere avuto un impatto rilevante se confrontato all'effetto delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'Indonesia.

⁽¹⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

(126) L'analisi relativa alla Thailandia è stata contestata da un esportatore indonesiano, il quale peraltro non ha collaborato all'inchiesta. L'esportatore in questione ha affermato che il livello delle importazioni dall'Indonesia è inferiore, e i loro prezzi più elevati, se confrontati rispettivamente al livello e ai prezzi delle importazioni thailandesi. Va ricordato tuttavia che, sebbene i prezzi delle importazioni dalla Thailandia fossero inferiori rispetto a quelli delle importazioni dall'Indonesia, i volumi delle importazioni indonesiane erano superiori di oltre il 30 % a quelli delle importazioni thailandesi. Pertanto, le conclusioni di cui al considerando 125 sono confermate.

b) *Altri fattori*

(127) È stato anche esaminato se fattori diversi da quelli summenzionati potessero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(128) Gli importatori che hanno collaborato all'inchiesta hanno affermato che il settore degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi e perciò i produttori devono vendere quantità elevate di prodotto in esame per poter essere competitivi. Gli stessi importatori hanno inoltre sostenuto che l'industria comunitaria fa affidamento soltanto sul mercato comunitario, e non su quello mondiale, cosa che invece le permetterebbe di conseguire una maggiore efficienza rispetto ai costi. Quanto a quest'ultima affermazione, va ricordato che la proporzione di vendite realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario e al di fuori di esso non ha subito modifiche sostanziali tra il 1998 e il PI. Nonostante ciò, benché l'industria comunitaria fosse fortemente orientata verso il mercato comunitario, le sue vendite all'esportazione le hanno permesso di registrare dei profitti nel 1998, in un periodo cioè in cui le importazioni dall'Indonesia erano a un livello significativo.

(129) Un utilizzatore ha sostenuto che il pregiudizio subito dall'industria era dovuto alla forte concorrenza nel settore dei prodotti per ufficio, la quale avrebbe portato gli utilizzatori/distributori del prodotto in esame ad esercitare una pressione sui prezzi praticati dall'industria comunitaria, determinandone quindi un ribasso. Per quanto riguarda quest'affermazione, va sottolineato che le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno certamente aggravato in misura significativa la pressione sui prezzi esercitata dagli utilizzatori nella Comunità, causando quindi un pregiudizio all'industria comunitaria.

(130) Inoltre, si è anche esaminato se il ribasso dei prezzi potesse essere attribuito al normale andamento del settore degli MLF, dal momento che i prezzi applicati da quasi tutte le fonti di approvvigionamento erano diminuiti tra il 1998 e il PI.

(131) A tale proposito, va ricordato che il ribasso generalizzato dei prezzi deve essere considerato alla luce delle continue pratiche commerciali sleali, anzitutto sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e in secondo luogo su quelle dall'Indonesia, pratiche che hanno avuto ripercussioni sul mercato comunitario.

(132) Inoltre, come si è già menzionato al considerando 128, il mercato degli MLF è estremamente sensibile ai prezzi. Pertanto, dato che si è accertato che i prezzi delle importazioni dall'Indonesia erano sovvenzionati e risultavano inferiori al prezzo unitario medio di tutte le altre impor-

tazioni di MLF effettuate tra il 1998 e il PI, si deve concludere che le importazioni indonesiane, che rappresentavano una quota compresa tra l'8 % e il 13 % del mercato comunitario durante il PI, avevano avuto su tale mercato un effetto di ribasso dei prezzi.

(133) Infine, si è esaminato se la politica dei prezzi applicata da Krause, il produttore comunitario che non ha collaborato all'inchiesta, possa aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Da un'ulteriore analisi dei dati relativi a Krause è emerso che questo stesso produttore comunitario aveva registrato un deterioramento della sua situazione durante il periodo in esame, in particolare per quel che riguarda il prezzo di vendita e il livello di redditività. È evidente quindi che Krause non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, e che le importazioni dall'Indonesia hanno inciso negativamente anche su questo produttore, costringendolo ad abbassare i suoi prezzi, esattamente come è avvenuto per l'industria comunitaria.

(134) Per tutti i motivi suesposti, si è concluso che il ribasso dei prezzi verificatosi sul mercato comunitario non deve essere considerato come parte del normale andamento del settore degli MLF, ma piuttosto come la conseguenza di pratiche commerciali sleali attuate dall'Indonesia.

(135) Le autorità indonesiane hanno contestato questa versione, affermando che le esportazioni dall'Indonesia si limitavano all'approvvigionamento di un produttore italiano di raccoglitori/classificatori onde completare la sua gamma di prodotti.

(136) Tale affermazione, tuttavia, è risultata contraddittoria rispetto alla dichiarazione dell'esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta, il quale ha sostenuto che l'unico mercato di cui il produttore indonesiano detiene una quota significativa è il Regno Unito. Questo è confermato anche dai dati Eurostat.

(137) Quest'ultimo produttore ha affermato che le esportazioni dall'Indonesia non potevano arrecare un pregiudizio, poiché il suo mercato principale è il Regno Unito, dove le attività svolte dall'industria comunitaria non sono significative. Tuttavia, oltre al fatto che quest'ipotesi contraddice l'affermazione sopra riportata delle autorità indonesiane, va ricordato anche che l'analisi del pregiudizio viene effettuata a livello comunitario e non regionale.

4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

(138) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, caratterizzato da un andamento negativo della produzione, dei volumi delle vendite, dei prezzi, della quota di mercato, della redditività, dell'utile sul capitale investito, del flusso di cassa e dell'occupazione — con gli opportuni adeguamenti per tener conto del trasferimento di parte della produzione in Ungheria — è stato causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni interessate. In realtà, l'effetto combinato sulla situazione dell'industria delle importazioni dall'India, dalla Thailandia e dalla RPC nonché del parziale trasferimento della produzione comunitaria è stato soltanto limitato.

- (139) Un esportatore indonesiano che non ha collaborato all'inchiesta ha affermato che vi è contraddizione tra le conclusioni di cui al considerando 138 e il fatto che la Commissione disponga di elementi di prova sufficienti per avviare un riesame in previsione della scadenza nei confronti della RPC.
- (140) Va ricordato in proposito che l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza è esaminare la situazione del mercato comunitario in previsione del rischio della persistenza o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, qualora le misure vigenti dovessero essere abolite. Di conseguenza, il fatto che il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria durante il periodo della presente inchiesta sia stato attribuito all'Indonesia non pregiudica l'analisi del comportamento degli esportatori della RPC sul mercato comunitario in futuro e del probabile impatto che esso avrà sulla situazione dell'industria comunitaria. Si ricorda inoltre che la quota di mercato comunitario rappresentata dalle importazioni cinesi era attestata a livelli assai modesti durante gli ultimi due anni del periodo in esame.
- (141) Alla luce di quest'analisi, nella quale si è provveduto alle opportune separazioni e distinzioni tra gli effetti di tutti gli altri fattori noti e gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni sulla situazione dell'industria comunitaria, si è concluso che detti altri fattori non sono di per sé sufficienti ad annullare il fatto che il grave pregiudizio accertato debba essere attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni.

F. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni preliminari

- (142) Si è esaminato se esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, come pure le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.
- (143) Al fine di valutare le probabili conseguenze dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure, sono state chieste informazioni a tutte le parti interessate. Sono stati inviati questionari ai due produttori comunitari denunzianti, ad altre due società note come produttori della Comunità, a nove importatori indipendenti, a 49 utilizzatori e ad un'associazione di utilizzatori. Hanno risposto al questionario uno dei due produttori comunitari denunzianti (Koloman), due importatori indipendenti e un utilizzatore collegato a questi importatori. Un altro utilizzatore ha presentato le sue osservazioni, senza peraltro rispondere al questionario.
- (144) L'analisi dell'interesse della Comunità si è basata sulle suddette osservazioni e risposte al questionario.

2. Interesse dell'industria comunitaria

a) Osservazioni preliminari

- (145) Parecchi produttori di MLF nella Comunità hanno cessato la produzione del prodotto in esame negli ultimi anni. Quanto alle altre società, l'inchiesta ha stabilito che, come già ricordato al considerando 71, anche una società situata nel Regno Unito ha cessato la produzione alcuni anni fa. Per quanto riguarda la società situata in Italia, si è appurato che essa non rappresentava una percentuale significativa della produzione di MLF nella Comunità, e che importava una quota considerevole delle sue vendite. Quanto infine alla società spagnola, è emerso che dovrebbe essere considerata un importatore piuttosto che un produttore, dal momento che i suoi volumi di produzione del prodotto in esame erano trascurabili, mentre essa importava oltre il 90 % delle sue vendite dall'Indonesia. Si è concluso, pertanto, che i due all'origine della denuncia sono gli unici produttori comunitari di MLF rimasti caratterizzati da una produzione significativa.
- (146) Va ricordato che i due produttori comunitari denunziati erano già stati pesantemente danneggiati in passato dalle importazioni di MLF originari della RPC e della Malaysia, le quali, come illustrato nel regolamento (CE) n. 119/97⁽¹⁾, avevano portato tra l'altro a una riduzione del 28 % della loro forza lavoro tra il 1992 e l'ottobre 1995. Come spiegato al considerando 94, un'ulteriore riduzione del 30 % della forza lavoro dell'industria comunitaria si è registrata tra il 1998 e il PI.
- (147) In considerazione del grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si è concluso che, qualora l'industria non dovesse riprendersi dalle pratiche sleali di sovvenzionamento, è probabile che la produzione nella Comunità cessi completamente e che gli utilizzatori del prodotto in esame finiscano per dipendere in larga misura dalle importazioni.

b) Situazione finanziaria dell'industria comunitaria

- (148) La situazione finanziaria dell'industria comunitaria ha avuto un andamento talmente negativo durante il periodo in esame, che dopo la fine del PI l'industria è stata posta in amministrazione controllata, come si è già ricordato al considerando 75. Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni sovvenzionate a basso prezzo. Tuttavia, il fatto che il produttore comunitario che ha collaborato all'inchiesta sia stato rilevato da un'altra società dimostra che la produzione di MLF nella Comunità è in fase di ristrutturazione, e inoltre che si sta compiendo un notevole sforzo per mantenere delle prospettive valide per quest'industria e consentirle di tornare a registrare degli utili.

(1) GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

c) *Possibili effetti dell'istituzione o della mancata istituzione delle misure sull'industria comunitaria*

- (149) A seguito dell'istituzione delle misure, il ripristino di condizioni di effettiva concorrenza consentirebbe all'industria comunitaria di recuperare la quota di mercato perduta nonché, aumentando l'indice di utilizzazione degli impianti, di diminuire i costi unitari di produzione e incrementare la redditività. Inoltre, le misure dovrebbero anche avere un effetto positivo sul livello dei prezzi dell'industria comunitaria. In conclusione, si prevede che l'incremento del volume della produzione e delle vendite, da una parte, e l'ulteriore diminuzione dei costi unitari, dall'altra, associati a lungo termine a un modesto aumento dei prezzi, consentiranno all'industria comunitaria di migliorare la sua situazione finanziaria.
- (150) Qualora invece le misure compensative non venissero istituite, l'industria comunitaria sarebbe probabilmente costretta ad abbassare ancor di più i suoi prezzi e/o a registrare un'ulteriore erosione della sua quota di mercato. In entrambi i casi, è probabile che la situazione finanziaria dell'industria comunitaria si aggraverebbe. Come ulteriore conseguenza, è anche probabile che la produzione comunitaria cesserebbe definitivamente entro breve tempo.
- (151) Inoltre, dato che l'industria comunitaria produce non soltanto il prodotto in esame, ma anche altri prodotti che rappresentano all'incirca un terzo del suo fatturato, è molto probabile che la chiusura delle linee di produzione per la fabbricazione degli MLF inciderebbe sull'efficienza economico-finanziaria dell'intera azienda, portando alla chiusura di tutte le linee di produzione con un conseguente maggiore impatto negativo su occupazione e investimenti.

d) *Eventuale trasferimento della produzione dell'industria comunitaria*

- (152) Si è esaminato se eventuali misure possano essere considerate contrarie all'interesse della Comunità, dato il trasferimento in un paese terzo di parte della produzione dell'industria comunitaria. Si è valutata inoltre la possibilità di un nuovo trasferimento della produzione in futuro.
- (153) Anzitutto, come illustrato al considerando 98, si ricorda che il trasferimento in questione, che ha avuto luogo nel 2000, ha permesso all'industria comunitaria di contenere le perdite: si è trattato quindi di una decisione strategica presa per contrastare gli effetti delle sovvenzioni. Inoltre, è probabile che il trasferimento, avendo migliorato la situazione finanziaria dell'industria comunitaria, abbia indirettamente avuto l'effetto di renderla più interessante per il nuovo investitore che di recente ha rilevato l'azienda.
- (154) Quanto al rischio di un'eventuale nuovo trasferimento, la Commissione ha ricevuto sufficiente conferma del fatto che l'industria comunitaria non prevede di effettuare un'operazione del genere. Inoltre, non c'è motivo di ritenere probabile una simile mossa dal momento che lo sforzo di ristrutturazione in atto, combinato con l'istituzione del dazio compensativo, dovrebbe consentire

all'industria comunitaria di ripristinare una situazione di efficienza economico-finanziaria.

3. Interesse degli importatori

- (155) Alcuni importatori, i quali tuttavia non avevano acquistato MLF dall'Indonesia, hanno fatto valere che doversi rivolgere ad altre fonti di approvvigionamento potrebbe comportare costi supplementari o una serie di difficoltà transitorie. Più precisamente, hanno sottolineato il fatto che a causa delle misure antidumping istituite nel 1997 essi erano già stati costretti a rivolgersi a nuove fonti di approvvigionamento.
- (156) Tuttavia, occorre ricordare che l'obiettivo delle misure compensative non è costringere gli importatori o gli utilizzatori a rivolgersi ad altre fonti di approvvigionamento, bensì ripristinare condizioni di effettiva e leale concorrenza sul mercato comunitario. Inoltre, i suddetti importatori hanno altresì riconosciuto che gli MLF potevano essere facilmente prodotti da un certo numero di altri paesi terzi, e hanno affermato di non prevedere particolari difficoltà nel rifornirsi da un paese non interessato dalle misure compensative. Infine, essi hanno anche la possibilità di commercializzare i prodotti fabbricati dai produttori comunitari. Pertanto, si può concludere che eventuali difficoltà conseguenti a un possibile cambiamento di fonte di approvvigionamento dovrebbero probabilmente rivelarsi temporanee, ed è inoltre improbabile che siano tali da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure compensative contro le sovvenzioni pregiudizievoli.

4. Interesse degli utilizzatori e dei consumatori

a) Utilizzatori

- (157) Sia gli importatori indipendenti che hanno collaborato all'inchiesta che l'utilizzatore (un produttore di raccoglitori/classificatori) hanno affermato che l'istituzione delle misure compensative avrebbe un impatto fortemente negativo sulla situazione finanziaria degli utilizzatori.
- (158) Si è quindi provveduto a valutare i probabili effetti dell'istituzione delle misure compensative nei confronti dell'Indonesia sui costi di produzione degli utilizzatori. Pertanto, si è cercato di stimare quale sarebbe l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia su un utilizzatore la cui unica fonte di approvvigionamento siano le importazioni da questo paese (l'ipotesi più negativa). Su tale base, l'impatto delle misure proposte nei confronti dell'Indonesia viene valutato come un aumento dei costi di produzione di circa l'1,3 %. Come si è già spiegato, si tratta di uno scenario puramente ipotetico, in quanto all'inchiesta non ha collaborato nessun utilizzatore che si fosse rifornito del prodotto in esame unicamente dall'Indonesia.
- (159) Sulla base di queste risultanze, si è concluso che l'impatto dei dazi compensativi sugli utilizzatori verrebbe ad essere trascurabile. Più in generale, data l'assenza di collaborazione da parte degli altri utilizzatori, è probabile che l'impatto sui costi di tutti gli altri utilizzatori risulti egualmente trascurabile.

- (160) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha affermato che, come è avvenuto negli ultimi tre anni quando ha dovuto trasferire parte della sua produzione al di fuori della Comunità e chiudere tre impianti in seguito all'istituzione delle misure antidumping sugli MLF originari della RPC e della Malaysia, le misure compensative sulle importazioni originarie dell'Indonesia, aumentando i prezzi di una delle voci dei suoi costi di produzione, potrebbero determinare un nuovo trasferimento della sua produzione di raccoglitori/classificatori al di fuori della Comunità e/o la chiusura dei relativi impianti. Questo rischierebbe di compromettere l'intera sua attività, vale a dire anche la produzione degli altri prodotti, i cui impianti verrebbero anch'essi trasferiti, con una notevole perdita di posti di lavoro nella Comunità.
- (161) In generale, si deve osservare che il rischio di delocalizzazione dell'industria utilizzatrice a causa delle misure compensative è ridimensionato dal fatto che una parte del mercato dei raccoglitori/classificatori è orientata verso le aziende (cosiddetto «business-to-business»), e che per tale segmento di mercato è essenziale che gli utilizzatori siano situati vicino ai clienti, e dispongano inoltre di una produzione flessibile, pronta a soddisfare la domanda, e di una solida conoscenza del mercato stesso. L'inchiesta ha infatti stabilito che i criteri principali di cui tengono conto nelle loro scelte i clienti dei produttori di raccoglitori/classificatori sono il prezzo, la qualità, il servizio e la rapidità di consegna. Inoltre, come si è già spiegato ai considerando 157 e 158, si è accertato che l'impatto finanziario delle misure compensative sull'industria utilizzatrice verrebbe a essere trascurabile. Infine, il fatto che un solo fabbricante di raccoglitori/classificatori abbia offerto piena collaborazione all'inchiesta tende a confermare la conclusione secondo cui le misure compensative non verranno ad avere un impatto decisivo sugli utilizzatori.
- (162) Inoltre, alcune parti interessate hanno sottolineato come i trasferimenti della produzione effettuati negli ultimi anni da un certo numero di utilizzatori fossero dovuti agli elevati costi di produzione nella Comunità. Questo conferma che eventuali trasferimenti vanno visti nel più ampio contesto della struttura complessiva dei costi, al cui interno, come si è già spiegato, le misure compensative incidono per una percentuale trascurabile.
- (163) Quanto alla specifica situazione dell'utilizzatore che ha collaborato, dall'inchiesta è emerso che, sebbene questo utilizzatore avesse trasferito parte della sua produzione al di fuori della Comunità tra il 1998 e il PI, cioè dopo l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia, in realtà dopo che tali misure erano state imposte esso si era rivolto ad altre fonti di approvvigionamento, acquistando MLF dagli importatori che hanno collaborato all'inchiesta; questi ultimi a loro volta avevano iniziato, fin dal 1998, a importare il prodotto in esame principalmente dall'India a scapito delle importazioni dalla RPC. Sembra quindi difficile stabilire un collegamento tra il trasferimento della produzione di raccoglitori/classificatori di questo utilizzatore al di fuori della Comunità e l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Inoltre, come si è già illustrato al considerando 159, i dazi compensativi avranno un impatto trascurabile sui costi di produzione degli utilizzatori.
- (164) È emerso inoltre che il trasferimento della produzione sopra descritto dovrebbe essere visto piuttosto come la conseguenza di una strategia di espansione adottata dall'utilizzatore in questione, il quale negli ultimi anni ha rilevato diverse società. Tale strategia ha portato alla fine a un processo di consolidamento e ristrutturazione delle diverse componenti da cui è formato il gruppo, alcune delle quali sono state soppresse. La delocalizzazione di alcuni impianti al di fuori della Comunità dovrebbe essere considerata parte di questa strategia volta a rafforzare la posizione dell'utilizzatore sul mercato comunitario e ad ampliare la sua presenza nell'Europa orientale.
- (165) Alla luce di quanto precede, e visto l'impatto trascurabile che il livello dei dazi istituiti verrà probabilmente ad avere sull'utilizzatore in questione, sembra improbabile che le misure compensative nei confronti dell'Indonesia possano, di per sé, determinare un ulteriore trasferimento al di fuori della Comunità della sua produzione di raccoglitori/classificatori.
- (166) Per quanto riguarda la chiusura degli impianti e il rischio di nuove chiusure collegato all'istituzione delle misure compensative nei confronti dell'Indonesia, si è accertato che l'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha chiuso tre fabbriche negli ultimi tre anni, quando erano in vigore i dazi sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia. Visto l'impatto trascurabile che le misure verrebbero ad avere sui costi di produzione e sulla situazione finanziaria di questo utilizzatore, come si è già spiegato al considerando 164, è improbabile che le misure antidumping nei confronti della RPC e della Malaysia abbiano, di per sé, portato alla chiusura dei suddetti impianti, come pure che le misure compensative proposte sulle importazioni dall'Indonesia possano determinare ulteriori chiusure.
- b) *Consumatori*
- (167) Si deve osservare che il prodotto in esame non viene venduto al dettaglio, e che nessuna associazione di consumatori si è manifestata né ha partecipato alla presente inchiesta.
- (168) L'utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta ha altresì affermato che le misure compensative avrebbero per effetto un rialzo del prezzo pagato dagli acquirenti finali di raccoglitori/classificatori, cioè dai consumatori. Tuttavia, considerata la spiegazione di cui sopra circa l'impatto sui produttori di raccoglitori/classificatori, un eventuale aumento del prezzo finale di vendita ai consumatori di tali prodotti non dovrebbe probabilmente essere significativo.

- (169) Inoltre, dall'inchiesta è emerso che l'utilizzatore che ha collaborato vende i suoi prodotti soprattutto a distributori. Nella peggiore delle ipotesi, qualora cioè l'eventuale aumento dei costi che potrebbero registrare gli utilizzatori si ripercuota per intero sul prezzo applicato al consumatore finale, ciò comporterebbe per quest'ultimo un rialzo del prezzo del 4 % al massimo. Tuttavia, è improbabile che questo avvenga, in quanto l'esperienza dimostra che è più probabile che ciascun anello della catena di distribuzione si faccia carico di parte dell'aumento di prezzo per rimanere competitivo sul mercato.
- (170) Sulla scorta di quanto precede, si è ritenuto che l'impatto sugli utilizzatori di MLF e sui consumatori di raccoglitori/classificatori non costituisca un motivo valido per non istituire le misure compensative, giacché è improbabile che l'eventuale impatto negativo che ne deriverebbe sia tale da annullare gli effetti positivi derivanti per l'industria comunitaria dall'istituzione delle misure compensative contro le sovvenzioni pregiudizievoli.

c) *Impatto sulla concorrenza*

- (171) Si è esaminato inoltre se l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni dall'Indonesia possa determinare una situazione in cui l'industria comunitaria potrebbe beneficiare di una posizione dominante sul mercato comunitario, soprattutto in considerazione delle misure antidumping istituite nel 1997 sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia e del processo di ristrutturazione dell'industria comunitaria.
- (172) Anzitutto va ricordato che l'industria comunitaria durante il PI deteneva una quota di mercato compresa soltanto tra il 10 % e il 15 %. I due produttori comunitari denunziati rappresentavano complessivamente, durante il PI, una quota di mercato compresa tra il 32 % e il 37 %. Anche includendo le importazioni di Koloman nella quota di mercato complessiva detenuta dai due produttori denunziati, si arriva a una quota del mercato comunitario durante il PI compresa tra il 47 % e il 52 %. Inoltre, va osservato che, benché la Commissione abbia avviato un riesame delle misure istituite nei confronti della RPC, tale riesame non riguarda le importazioni dalla Malaysia. Per di più, gli MLF possono comunque essere importati dall'India. Pertanto, si ritiene molto improbabile che l'istituzione delle misure compensative sulle importazioni dall'Indonesia possa incidere negativamente sul livello di concorrenza dell'industria comunitaria sul mercato comunitario. Infine, si ricorda che, allo stesso modo, l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non ha portato l'industria comunitaria ad assumere alcuna posizione dominante, anche se in quel periodo non esistevano altre fonti di approvvigionamento all'infuori di questi due paesi.
- (173) D'altra parte, come si è già spiegato al considerando 150, è probabile che, in assenza di misure volte a rimediare agli effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni, entro breve la produzione comunitaria non avrà più prospettive valide e verrà quindi a cessare. L'eventualità che l'industria comunitaria cessi la produzione del prodotto in esame non è certamente nell'interesse degli utilizzatori. Anzi: da un lato, l'unico utilizzatore che ha collaborato all'inchiesta aveva acquistato dall'industria

comunitaria tra il 20 % e il 50 % dei suoi MLF tra il 1998 e il PI. Dall'altro lato, qualora tale industria dovesse cessare definitivamente la produzione di MLF, gli utilizzatori dipenderebbero in larga misura dalle importazioni.

- (174) Nel caso in cui le misure venissero istituite, esistono comunque varie fonti alternative di approvvigionamento. Gli MLF si acquistano o possono essere acquistati presso l'industria comunitaria, gli altri produttori europei e quelli dell'India e di Hong Kong. Inoltre, è probabile che si assista a una ripresa delle importazioni dalla Malaysia, dato che recentemente le misure imposte nei confronti di questo paese sono scadute. Si deve poi aggiungere che l'inchiesta ha stabilito che l'istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla RPC e dalla Malaysia non aveva determinato in alcun modo una penuria del prodotto in esame sul mercato. Infine, si ricorda che è stato accertato che l'impatto delle misure sugli utilizzatori sarà trascurabile, e che pertanto è assai probabile che il prodotto in esame continuerà ad essere importato dall'Indonesia.

5. Conclusioni in merito all'interesse della Comunità

- (175) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esistono motivi validi e convincenti che impediscano l'istituzione dei dazi compensativi.

G. MISURE DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (176) Alla luce delle conclusioni raggiunte in merito alle sovvenzioni, al pregiudizio, alla causa del pregiudizio e all'interesse della Comunità, dovrebbero essere istituite misure compensative definitive ad un livello sufficiente ad eliminare il pregiudizio causato all'industria comunitaria dalle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (177) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato quale fosse il livello del dazio sufficiente a eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria dalle sovvenzioni. A tal fine, si è ritenuto opportuno calcolare un livello dei prezzi in funzione del costo di produzione dei produttori comunitari, maggiorato di un congruo margine di profitto.
- (178) A questo proposito si è stabilito che un margine di profitto pari al 5 % del fatturato potesse considerarsi un profitto minimo adeguato, tenuto conto della necessità di finanziare investimenti a lungo termine e, più in particolare, dell'utile che l'industria comunitaria avrebbe potuto ottenere in assenza delle sovvenzioni pregiudizievoli.
- (179) Data l'assenza di collaborazione, si è ritenuto che il livello di eliminazione del pregiudizio dovesse essere pari alla differenza tra il prezzo così calcolato e i prezzi cif, debitamente adeguati come illustrato al considerando 82.
- (180) Il livello di eliminazione del pregiudizio accertato era del 42,30 % per le importazioni provenienti dall'Indonesia.

2. Misure compensative definitive

(181) Alla luce di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, l'aliquota del dazio compensativo dovrebbe corrispondere al margine di sovvenzione, il quale è risultato inferiore al margine di pregiudizio. L'aliquota del dazio applicabile è pertanto la seguente:

Indonesia (tutte le società): 10,0 %.

(182) Onde rispettare il termine stabilito dall'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento di base, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, di cui al codice NC ex 8305 10 00 (codici Taric: 8305 10 00 10 e 8305 10 00 20), originari dell'Indonesia. Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli di filo metallico e che sono

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. DE RATO Y FIGAREDO

tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o mediante un piccolo dispositivo a scatto, pure in acciaio, fissato al meccanismo in questione.

2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Dazio definitivo (%)
Indonesia	10,0

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

4. Il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari dell'India è chiuso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

REGOLAMENTO (CE) N. 978/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	35,8
	999	35,8
0707 00 05	052	95,2
	220	143,3
	628	156,8
	999	131,8
0709 90 70	052	81,1
	999	81,1
0805 50 10	052	71,2
	388	64,0
	528	58,8
	999	64,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	88,7
	400	113,3
	404	115,0
	508	85,8
	512	83,1
	524	71,6
	528	76,8
	720	120,4
	804	105,3
	999	95,6
	0809 10 00	052
624		247,3
999		206,8
0809 20 95	052	355,8
	400	273,0
	999	314,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DECISIONE N. 979/2002/CECA DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2002

che modifica la decisione n. 1758/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, e revoca un impegno in relazione ad alcuni esportatori rumeni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vendono soltanto il prodotto in esame fabbricato dalla Sidex SA.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ⁽¹⁾ («la decisione di base»), modificata da ultimo dalla decisione n. 435/2001/CECA ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. FASI PRECEDENTI DEL PROCEDIMENTO

(1) A seguito di un'inchiesta avviata mediante pubblicazione di un avviso sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione, con decisione n. 1758/2000/CECA ⁽⁴⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di acciai non legati, originari della Repubblica popolare cinese, dell'India e della Romania, ha accettato un impegno in relazione ad alcuni esportatori indiani e rumeni e ha riscosso definitivamente i dazi provvisori istituiti.

(2) L'impegno offerto dalle società rumene costituisce un impegno congiunto, firmato da Sidex SA, il produttore esportatore, e co-firmato da dieci commercianti, che

B. RITIRO VOLONTARIO DELL'IMPEGNO

(3) La Commissione è stata informata del fatto che la società rumena Sidex SA è stata acquistata dal Gruppo LNM e ha cambiato il proprio nome in Ispat Sidex SA. La Ispat-Sidex SA ha comunicato alla Commissione che intende ritirare l'impegno firmato in precedenza dalla Sidex SA. Trattandosi di un impegno collettivo, esso va revocato anche in relazione agli altri firmatari. Il nome della Sidex SA dev'essere pertanto depennato dall'elenco delle società i cui prodotti sono esenti dal dazio antidumping ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 1758/2000/CECA e i nomi della Sidex SA e degli altri firmatari Sidex Trading SRL, Metalexportimport SA, Metanef SA, Metagrimex Business Group SA, Uzinsider SA, Uzinexport SA, Shiral Trading Impex SRL, Metaltrade International '97 SRL, Romilexim Trading Limited SRL e Metal SA vanno depennati dall'elenco di società i cui impegni sono stati accettati all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 1758/2000/CECA,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono revocati gli impegni offerti dalle seguenti società, accettati con decisione n. 1758/2000/CECA in relazione al presente procedimento antidumping:

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC
«Romania	Sidex SA, Galati	A069
	Sidex Trading SRL, Galati	A179
	Metalexportimport SA, Bucarest	A179
	Metanef SA, Bucarest	A179
	Metagrimex Business Group SA, Bucarest	A179
	Uzinsider SA, Bucarest	A179
	Uzinexport SA, Bucarest	A179
	Shiral Trading Impex SRL, Bucarest	A179
	Metaltrade International '97 SRL, Bucarest	A179
	Romilexim Trading Limited SRL, Bucarest	A179
	Metal SA, Galati	A179»

⁽¹⁾ GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 63 del 3.3.2001, pag. 14.

⁽³⁾ GU C 133 del 13.5.1999, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 202 del 10.8.2000, pag. 21.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione n. 1758/2000/CECA, è sostituito dal testo seguente:

«3. I dazi non si applicano alle importazioni del prodotto in questione, fabbricato dalla Steel Authority of India Ltd e originario dell'India, quando i beni sono direttamente esportati (cioè spediti e fatturati) da tale società all'importatore comunitario e sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.»

Articolo 3

All'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 1758/2000/CECA, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
«India	Steel Authority of India Ltd, New Delhi	A178»

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 980/2002 DELLA COMMISSIONE
del 4 giugno 2002
che modifica il regolamento (CE) n. 2082/2000, che adotta le norme Eurocontrol
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 93/65/CEE del Consiglio, del 19 luglio 1993, relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/15/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 97/15/CE che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva 93/65/CEE relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo, modificata dal regolamento (CE) n. 2082/2000 della Commissione ⁽³⁾, ha adottato la norma Eurocontrol per l'interscambio di dati in linea (On-Line Data Interchange — OLDI), edizione 1.0, e la norma Eurocontrol per la presentazione dello scambio di dati per i servizi di traffico aereo (ADEXP), edizione 1.0.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2082/2000 ha adottato due versioni più recenti delle norme Eurocontrol, ossia la norma OLDI, edizione 2.2 e la norma ADEXP, edizione 2.0 nonché una nuova norma Eurocontrol denominata «Scambio di dati di volo — Documento relativo al controllo di interfaccia» [Flight Data Exchange — Interface Control Document (FDE-ICD)].
- (3) Eurocontrol nel frattempo ha adottato alla norma OLDI, edizione 2.2 e alla norma ADEXP, edizione 2.0.

- (4) Queste modifiche alle norme Eurocontrol rientrano nel campo di applicazione della direttiva 93/65/CEE e contribuiscono all'armonizzazione dei sistemi nazionali di gestione del traffico aereo degli Stati membri, soprattutto per quanto riguarda il trasferimento dei voli tra centri di controllo del traffico aereo (OLDI), la gestione del flusso del traffico aereo (ADEXP).
- (5) Le suddette modifiche contengono in particolare un'indicazione delle capacità delle apparecchiature di volo e sono necessarie ai fini di un'introduzione regolare e sicura di diversi programmi di aumento delle capacità.
- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2082/2000 in conseguenza.
- (7) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/65/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2082/2000 sono modificati conformemente a quanto stabilito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2002.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GUL 187 del 29.7.1993, pag. 52.

⁽²⁾ GUL 95 del 10.4.1997, pag. 16.

⁽³⁾ GUL 254 del 9.10.2000, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati I e II sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

a) Il punto 6.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«6.2.2. *Contenuto del messaggio*

Il messaggio ABI contiene i dati seguenti:

- tipo di messaggio,
- numero del messaggio,
- identificazione dell'aeromobile,
- modo e codice SSR (se disponibile),
- aerodromo di partenza,
- dati stimati,
- aerodromo di destinazione,
- numero e tipo degli aeromobili,
- tipo di volo,
- capacità e stato delle apparecchiature,
- rotta (facoltativo),
- altri dati del piano di volo (facoltativo).

NOTA: *Le regole di inserimento dei dati, i formati ed il contenuto dei campi sono specificati nell'allegato A.»*

b) I punti 6.2.5.1 e 6.2.5.2 sono così modificati:

«6.2.5.1. I C A O

(ABIE/L001-AMM253/A7012-LMML-BNE/1221F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE
UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.2.5.2. A D E X P

TITLE ABI -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 001 -ARCID AMM253
-SSRCODE A7012 - ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1221 -TFL F350 -ADES EGBB
-ARCTYP B757 -FLTYP N -BEGIN EQCST -EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE
N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON)»

c) Il punto 6.3.2 è sostituito dal seguente testo:

«6.3.2. *Contenuto del messaggio*

Il messaggio ACT contiene i dati seguenti:

- tipo di messaggio,
- numero del messaggio,
- identificazione dell'aeromobile,
- modo e codice SSR,
- aerodromo di partenza,
- dati stimati,
- aerodromo di destinazione,
- numero e tipo degli aeromobili,
- tipo di volo,
- capacità e stato delle apparecchiature,
- rotta (facoltativo),
- altri dati del piano di volo (facoltativo).

NOTA: *Le regole di inserimento dei dati, i formati ed il contenuto dei campi sono specificati nell'allegato A.»*

d) I punti 6.3.5.1 e 6.3.5.2 sono sostituiti dal seguente testo:

«6.3.5.1. I C A O
(ACTE/L005-AMM253/A7012-LMML-BNE/1226F350-EGBB-9/B757/M-15/N0480F390 UB4 BNE
UB4 BPK UB3 HON-80/N-81/W/EQ Y/NO)

6.3.5.2. A D E X P
-TITLE ACT -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 005 -ARCID AMM253
-SSRCODE A7012 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F350 -ADES EGBB
-ARCTYP B757 -FLTTY N-BEGIN EQCST-EQPT W/EQ -EQPT Y/NO -END EQCST-ROUTE
N0480F390 UB4 BNE UB4 BPK UB3 HON»

e) Il testo del punto 7.3.2 è sostituito dal seguente testo:

«7.3.2. *Contenuto del messaggio*
Il messaggio REV contiene i dati seguenti:

- tipo di messaggio,
- numero del messaggio,
- identificazione dell'aeromobile,
- aerodromo di partenza,
- dati stimati e/o punto di coordinamento,
- aerodromo di destinazione,
- riferimento del messaggio (facoltativo),
- modo e codice SSR (facoltativo),
- rotta (facoltativo),
- capacità e stato delle apparecchiature.

NOTA: *Le regole di inserimento dei dati, i formati ed il contenuto dei campi sono specificati nell'allegato A.»*

f) Il testo dei punti 7.3.3.1.2, 7.3.3.1.3 e 7.3.3.1.4 è sostituito dal seguente testo:

«7.3.3.1.2. Gli elementi seguenti sono soggetti a revisione:

- ETO sul COP,
- quota/e di trasferimento,
- codice SSR,
- capacità e stato delle apparecchiature.

7.3.3.1.3. Un messaggio REV è inviato:

- quando l'ETO sul COP differisce da quello indicato nel messaggio precedente di più di un valore concordato bilateralmente, arrotondato al numero intero più vicino,
- in caso di variazione della/e quota/e di trasferimento, del codice SSR o della capacità e stato delle apparecchiature.

7.3.3.1.4. Se concordato bilateralmente, un messaggio REV è inviato anche in caso di variazione riguardante:

- il COP,
- la rotta.

NOTA: *Regole operative possono imporre che le variazioni apportate dopo l'ACT avvengano previo coordinamento tra gli enti competenti.»*

g) Il testo dei punti 7.3.3.2.1 e 7.3.3.2.2 è sostituito dal testo seguente:

«7.3.3.2.1. Formato I C A O

Tutti i messaggi di revisione comprendono le caselle 3, 7, 13, 14 e 16, in cui sono previsti i seguenti tipi di revisione:

- una variazione dell'ETO sul COP o della/e quota/e di trasferimento è inserita introducendo i dati riveduti nella casella 14,
- una variazione del codice SSR è inserito come elemento b) e c) nella casella 7.

Tutte le altre variazioni sono inserite nel formato della casella 22 dopo i primi cinque campi. Si applicano le seguenti regole:

- i campi inseriti nel formato della casella 22 possono essere in qualsiasi ordine gli uni rispetto agli altri,

- le variazioni del COP sono inserite nella casella 14 nel formato della casella 22 (cfr. allegato B, Prescrizioni relative all'elaborazione di rotte particolari),
- i cambiamenti di rotta sono inseriti nella casella 15 nel formato della casella 22; le regole per coordinare tali cambiamenti, comprese le rotte dirette, sono specificate nell'allegato B, Prescrizioni relative all'elaborazione di rotte particolari,
- capacità e stato delle apparecchiature; vanno indicate solo eventuali variazioni nelle capacità; un messaggio che modifichi una determinata capacità e che comporti la necessità di includervi dati relativi alla capacità aggiuntiva, come precisato nell'allegato A, paragrafo A.30, deve comprendere la capacità aggiuntiva.

7.3.3.2.2. Formato A D E X P

Tutti i messaggi di revisione in formato ADEXP contengono i seguenti campi primari: TITLE REFDATA ARCID ADEP ADES. Si applicano le seguenti regole:

- una variazione dell'ETO sul COP o della/e quota/e di trasferimento è inserita introducendo i dati riveduti nel campo primario COORDATA,
- deve essere incluso il campo primario COP, se una variazione dell'ETA o della/e quota/e di trasferimento non richiedono l'impiego del campo primario COORDATA; deve essere incluso il COP utilizzato per l'attuale coordinamento o, se il COP è in corso di modifica, quello tramite cui il volo era stato coordinato in precedenza,
- le modifiche del COP devono essere inserite utilizzando il campo primario COORDATA (cfr. allegato B, Prescrizioni relative all'elaborazione di rotte particolari); tali messaggi devono inoltre contenere il campo primario COP, come precedentemente indicato,
- le variazioni di rotta devono essere inserite utilizzando il campo primario ROUTE; le regole per il coordinamento di queste variazioni, comprese le rotte dirette, sono specificate nell'allegato B, Prescrizioni relative all'elaborazione di rotte particolari,
- la variazione del codice SSR è indicata inserendo il campo primario SSRCODE,
- i cambiamenti nella capacità e stato delle apparecchiature sono inseriti utilizzando il campo primario EQCST; vanno indicate solo le capacità oggetto di variazione.»

h) Il testo dei punti 7.3.5.1 e 7.3.5.2 è sostituito dal testo seguente:

«7.3.5.1. I C A O

- a) (REVE/L002-AMM253-LMML-BNE/1226F310-EGBB)
- b) (REVE/L010-AMM253/A2317-LMML-BNE/1226F310-EGBB)
- c) (REVE/L019-AMM253-LMML-BNE/1237F350-EGBB-81/W/NO)
- d) (REVBC/P873-BAF4486-EBMB-NEBUL/2201F250-LERT-81/W/NO U/EQ)

7.3.5.2. A D E X P

- a) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 002 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COORDATA -PTID BNE -TO 1226 -TFL F310 -ADES EGBB
- b) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 010 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -SSRCODE A2317
- c) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC E -RECVR -FAC L -SEQNUM 019 -ARCID AMM253 -ADEP LMML -COP BNE -ADES EGBB -BEGIN EQCST -EQPT W/NO -END EQCST
- d) -TITLE REV -REFDATA -SENDER -FAC BC -RECVR -FAC P -SEQNUM 873 -ARCID BAF4486 -ADEP EBMB -COP NEBUL -ADES LERT -BEGIN EQCST -EQPT Y/NO -EQPT U/EQ -END EQCST»

i) L'allegato A è modificato come segue.

- Nell'indice sono aggiunti i seguenti punti A.29 e A.30:

- «A.29. Tipo di volo
- A.30. Capacità e stato delle apparecchiature»

- È aggiunto il seguente punto A.2.2.a:

- «A.2.2.a In alcuni casi, in assenza di un tipo di campo ICAO appropriato, è impiegato un "finto" tipo di campo ICAO. Il valore impiegato in tal caso è un numero di due cifre, pari o superiore ad 80.»

— Il testo del punto A.14 è sostituito dal testo seguente:

«A.14. Il presente campo permette di inserire in specifici messaggi dati del piano di volo che non sono in genere inseriti nel corso della procedura di coordinamento e che non figurano in nessun altro punto del presente allegato. È consentito l'inserimento dei seguenti elementi, come indicato nel riferimento 1, allegato 2, tipi di campo 8 e 18:

- regole del volo,
- marche di immatricolazione,
- nome dell'operatore,
- motivo del trattamento particolare da parte dell'ATS,
- tipo,
- prestazioni,
- nome dell'aerodromo di partenza, di destinazione e alternato,
- osservazioni in chiaro.

A.14.1. ICAO

Tipo di campo 8, elemento a) Regole del volo nel formato del tipo di campo 22.

Uno o più dei seguenti elementi del tipo di campo 18 nel formato del tipo di campo 22.

REG, OPR, STS, TYP, PER, DEP, DEST, ALTN, RALT, RMK.

A.14.2. ADEXP

Campi primari: "fltrul", "depz", "destz", "opr", "per", "reg", "rmk", "altrnt1", "altrnt2", "sts", e "typz".»

— Sono aggiunti i seguenti punti A.29 e A.30:

«A.29. **Tipo di volo**

Va riportato quanto figura sul piano di volo, ovvero un dato equivalente ricavato da una fonte alternativa. Va inserita la lettera "X" se il tipo di volo non figura sul piano di volo o se, per un qualsiasi motivo, il tipo di volo non è conosciuto.

A.29.1. ICAO

Il tipo di volo deve essere inserito per mezzo di un'unica lettera nel formato del tipo di campo 22 utilizzando il "finto" tipo di campo 80.

A.29.2. ADEXP

Campo primario "flttyp".

A.30. **Capacità e stato delle apparecchiature**

Il presente elemento indica capacità e stato delle apparecchiature che risultano essere un prerequisito per poter volare in determinati spazi aerei o lungo specifiche rotte, ovvero che influenzano notevolmente la fornitura dei servizi ATC. Pur essendo indicata nel piano di volo, la presenza di determinate capacità potrebbe infatti risultare scorretta o essersi modificata nel corso del volo. Capacità e stato delle apparecchiature indicano lo stato in quel momento.

Va inserito lo status dei seguenti elementi:

- capacità RVSM,
- equipaggiamento 8.33 kHz RTF

Lo status del seguente elemento va inserito nel piano di volo dei voli di Stato, identificati come tali nel "tipo di volo", per i quali non si sa se può essere impiegato un equipaggiamento 8.33 kHz RTF:

- equipaggiamento UHF.

A.30.1. ICAO

I dati devono essere inseriti nel formato del tipo di campo 22, utilizzando il "finto" tipo di campo 81.

Per ogni capacità devono essere inseriti due elementi:

- la capacità delle apparecchiature espressa con un'unica lettera come indicato nel tipo di campo 10 "Apparati" nel piano di volo ICAO (cfr. allegato 3 del riferimento 1), subito seguita da:

- elemento separatore — barra (/), subito seguita da,
- stato espresso con due lettere.

Lo stato va espresso utilizzando i seguenti indicatori, scelti a seconda del tipo di volo:

- a) EQ il volo è dotato di apparati che possono essere utilizzati durante il volo;
- b) NO il volo non è dotato di apparati o per un qualsiasi motivo essi non possono essere utilizzati durante il volo;
- c) UN la capacità non è conosciuta.

Il primo gruppo di capacità va inserito direttamente dopo la barra che lo separa dal numero di campo. I gruppi seguenti vanno separati con spazi o caratteri. L'ordine d'inserimento delle capacità delle apparecchiature non è significativo.

A.30.2. ADEXP

Campo primario "EQCST".»

2) L'allegato A dell'allegato II è modificato come segue.

a) Al punto A.2 sono aggiunti i seguenti elementi:

Termine ausiliario	Sintassi	Semantica	Usato nel campo primario	Usato nei sottocampi	Usato negli elementi ausiliari
«eqptcode	1 {ALPHANUM} 2	Codice che identifica una capacità dell'apparecchiatura, può corrispondere a "equipmentmode"		eqpt	
eqptstatus	2 {ALPHA} 2	Valore espresso con due lettere indicanti lo stato delle capacità dell'aeromobile		eqpt»	

b) Al punto A.3 sono aggiunti i seguenti elementi:

Campo primario ADEXP	Tipo	Sintassi	Semantica
«eqcst	b	'/' "BEGIN" "EQCST" 1 {eqpt} '/' "END" "EQCST"	Elenco di codici della capacità dell'apparecchiatura, seguito ciascuno da un valore di stato che indica la capacità in quel momento»

c) Al punto A.4 sono aggiunti i seguenti elementi:

Sottocampo	Tipo	Sintassi	Semantica	Usato nel campo primario	Usato nei sottocampi
«eqpt	b	'/' "EQPT" eqptcode ! '/' ! eqptstatus	Codice della capacità dell'apparecchiatura, seguito da un valore di stato che indica la capacità in quel momento	eqcst»	

REGOLAMENTO (CE) N. 981/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2002****che modifica il regolamento (CE) n. 537/2002 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Portogallo di granturco proveniente dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Portogallo un determinato quantitativo di granturco.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione. Questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato portoghese dei prodotti importati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

- (3) Il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 775/2002 della Commissione ⁽⁶⁾, ha indetto una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di granturco in Portogallo dai paesi terzi. È necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dal regolamento (CE) n. 537/2002.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 537/2002 è sostituito dal seguente testo:

«2. La gara è aperta fino al 27 giugno 2002. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 21.

REGOLAMENTO (CE) N. 982/2002 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2002
che stabilisce la norma di commercializzazione applicabile ai funghi di coltivazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 545/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I funghi di coltivazione figurano all'allegato I del regolamento (CE) n. 2200/96 tra i prodotti per i quali è necessario adottare norme di commercializzazione. A tal fine, per ragioni di trasparenza sul mercato mondiale, è opportuno tener conto della norma raccomandata per i funghi di coltivazione dal gruppo di lavoro sulla normalizzazione dei prodotti deperibili e il miglioramento qualitativo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE/ONU).
- (2) L'applicazione delle norme suddette è intesa ad eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente, ad adeguare la produzione alle esigenze dei consumatori e ad agevolare le relazioni commerciali fondate sulla concorrenza leale, contribuendo in tal modo a migliorare la redditività della produzione.
- (3) Le norme sono applicabili a tutte le fasi della commercializzazione. Il trasporto su lunga distanza, il magazzinaggio di una certa durata o le varie manipolazioni cui sono soggetti i prodotti possono provocare talune alterazioni, dovute all'evoluzione biologica dei prodotti stessi o alla loro deperibilità. Occorre pertanto tener conto di tali alterazioni in sede di applicazione delle norme nelle fasi di commercializzazione successive a quella della spedizione. I prodotti della categoria «Extra» devono essere oggetto di una selezione e di un condizionamento

particolarmente accurati e pertanto, nei loro confronti, va tenuto conto soltanto della diminuzione dello stato di freschezza e di turgore.

- (4) Poiché i prodotti della categoria «Extra» devono essere sottoposti ad una cernita e ad un condizionamento particolarmente accurati, va presa in considerazione nei loro confronti soltanto la riduzione dello stato di freschezza e di turgore.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La norma di commercializzazione applicabile ai funghi di coltivazione del genere *Agaricus* di cui al codice NC 0709 51 00 è stabilita nell'allegato.

Essa si applica in tutte le fasi della commercializzazione, alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione, i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma: una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore; i prodotti classificati nelle categorie diverse dalla categoria «Extra» possono inoltre presentare lievi alterazioni dovute alla loro evoluzione biologica e alla loro deperibilità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 84 del 28.3.2002, pag. 1.

ALLEGATO

NORMA PER I FUNGHI DI COLTIVAZIONE (*Agaricus*)

1. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica ai carpofori (organi di fruttificazione) delle varietà derivate dal genere *Agaricus* (sin. *Psalliota*) destinati ad essere forniti allo stato fresco al consumatore, esclusi i funghi destinati alla trasformazione industriale.

I funghi sono classificati in tipi commerciali e, anzitutto, nei due gruppi seguenti:

- funghi non tagliati, la cui parte inferiore del gambo non è tagliata,
- funghi tagliati, la cui parte inferiore del gambo è tagliata; il taglio deve essere netto e approssimativamente perpendicolare all'asse longitudinale.

All'interno dei due gruppi si distinguono stadi successivi di sviluppo:

- funghi chiusi (o denominazione equivalente), ovvero i funghi che presentano il cappello completamente chiuso,
- funghi velati, ovvero i funghi in cui cappello e gambo sono collegati da un velo,
- funghi aperti, ovvero i funghi che presentano il cappello aperto (disteso o piano, i margini devono essere leggermente incurvati verso il basso),
- funghi piani, ovvero i funghi che presentano il cappello completamente aperto (con i margini non troppo incurvati né verso l'alto né verso il basso).

I funghi sono inoltre classificati in due categorie secondo la colorazione:

- «bianco»,
- «bruno» o «marrone».

2. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che i funghi devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni particolari previste per ciascuna categoria e delle tolleranze ammesse, i funghi devono essere:

- interi; si considerano interi i funghi tagliati secondo la definizione,
- sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino un'intensa colorazione brunastra del gambo o alterazioni tali da renderli inadatti al consumo,
- puliti, praticamente privi di corpi estranei visibili a parte il terriccio,
- di aspetto fresco; occorre tener conto del colore delle lamelle caratteristico della varietà e/o del tipo commerciale,
- praticamente esenti da parassiti,
- praticamente esenti da attacchi di parassiti,
- privi di umidità esterna anormale,
- privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato dei funghi devono essere tali da consentire:

- il trasporto e le operazioni connesse,
- l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Classificazione

I funghi sono classificati nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria «Extra»

I funghi di questa categoria devono essere di qualità superiore. Essi devono presentare la forma, l'aspetto, lo sviluppo e la colorazione caratteristici del tipo commerciale. Essi devono essere ben formati.

Non devono presentare difetti, ad esclusione di lievissime alterazioni superficiali, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto.

I funghi devono essere praticamente privi di terriccio; tuttavia, i funghi non tagliati possono presentare tracce di terriccio sul gambo.

ii) Categoria I

I funghi di questa categoria devono essere di buona qualità e presentare la forma, l'aspetto, lo sviluppo e la colorazione caratteristici del tipo commerciale.

Essi possono presentare i seguenti lievi difetti, che non devono tuttavia pregiudicare l'aspetto globale, la qualità, la conservazione e la presentazione nell'imballaggio del prodotto:

- lievi difetti di forma,
- lievi difetti di colorazione,
- lievi difetti superficiali, purché non evolutivi,
- lievi ammaccature superficiali,
- lievi tracce di terriccio; tuttavia, i funghi non tagliati possono presentare una piccola quantità di terriccio sul gambo.

iii) Categoria II

Questa categoria comprende i funghi che non possono essere classificati nelle categorie superiori, ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite.

Essi possono presentare i seguenti difetti, purché non pregiudichino le caratteristiche essenziali di qualità, conservazione e presentazione del prodotto:

- difetti di forma,
- difetti di colorazione,
- lievi macchie,
- lievi ammaccature,
- gambi cavi,
- tracce di terriccio; tuttavia, i funghi non tagliati possono presentare una piccola quantità di terriccio sul gambo.

3. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CALIBRAZIONE

Il calibro è determinato dal diametro del cappello e dalla lunghezza del gambo in base alle caratteristiche seguenti.

Calibro minimo

Il cappello deve avere un diametro minimo di 15 mm per i funghi chiusi, velati e aperti e di 20 mm per i funghi piani.

Lunghezza del gambo

La lunghezza del gambo è misurata:

- per i funghi aperti e piani, a partire dalle lamelle al di sotto del cappello,
- per i funghi chiusi, a partire dal velo.

Per i funghi della categoria «Extra», la calibrazione è obbligatoria conformemente alla tabella seguente, mentre i funghi delle categorie I e II devono rispettare la scala di calibrazione specificata qualora siano indicate le diciture «piccolo», «medio» e «grande».

Funghi chiusi, velati e aperti			
Diametro del cappello		Lunghezza massima del gambo	
Calibro	Limiti di dimensione	per i funghi tagliati	per i funghi non tagliati
Piccolo	15-45 mm	la metà del diametro del cappello	2/3 del diametro del cappello
Medio	30-65 mm		
Grande	50 mm e oltre		
Funghi piani			
Diametro del cappello		Lunghezza massima del gambo	
Calibro	Limiti di dimensione	per i funghi tagliati	per i funghi non tagliati
Piccolo	20-55 mm	2/3 del diametro del cappello	
Grande	50 mm e oltre		

4. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE TOLLERANZE

Per i prodotti non conformi ai requisiti della categoria indicata sono ammesse in ogni imballaggio tolleranze di qualità e di calibro.

A. Tolleranze di qualità

i) Categoria «Extra»

Il 5 % in numero o in peso di funghi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria I o, eccezionalmente, rientranti nelle tolleranze di questa categoria.

ii) Categoria I

Il 10 % in numero o in peso di funghi non rispondenti alle caratteristiche della categoria, ma conformi a quelle della categoria II o eccezionalmente ammessi nelle tolleranze di tale categoria.

iii) Categoria II

Il 10 % in numero o in peso di funghi senza gambo e il 10 % in numero o in peso di funghi non rispondenti per altri motivi né alle caratteristiche della categoria né alle caratteristiche minime, esclusi tuttavia i prodotti visibilmente affetti da marciume o qualsiasi altra alterazione che li renda inadatti al consumo.

B. Tolleranze speciali per lo stadio di sviluppo

i) Categoria «Extra»

Il 5 % complessivamente in numero o in peso di funghi nello stadio di sviluppo successivo e di funghi nello stadio di sviluppo precedente.

ii) Categoria I

Il 10 % complessivamente in numero o in peso di funghi nello stadio di sviluppo successivo e di funghi nello stadio di sviluppo precedente.

iii) Categoria II

Possono essere mescolati nello stesso imballaggio funghi a diverso stadio di sviluppo. Tuttavia, qualora lo stadio di sviluppo sia indicato, è ammesso un massimo del 25 % complessivamente in numero o in peso di funghi nello stadio di sviluppo successivo e di funghi nello stadio di sviluppo precedente.

C. Tolleranze di calibro

Per tutte le categorie: il 10 % in numero o in peso di funghi che non corrispondono al calibro stabilito.

5. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE

A. Omogeneità

Il contenuto di ciascun imballaggio deve essere omogeneo e comprendere soltanto funghi della stessa origine, dello stesso tipo commerciale, dello stesso stadio di sviluppo (fatte salve le disposizioni di cui sopra al punto 4.B), della stessa qualità e dello stesso calibro (qualora sia necessaria una calibrazione).

Gli imballaggi di vendita di peso netto non superiore a 1 kg possono contenere miscugli di funghi di diversa colorazione, a condizione che siano omogenei per quanto riguarda la qualità, lo stadio di sviluppo, il calibro (qualora sia necessaria una calibrazione) e, per ciascun colore in causa, l'origine.

La parte visibile del contenuto dell'imballaggio deve essere rappresentativa dell'insieme.

B. Condizionamento

Il condizionamento deve essere tale da assicurare al prodotto una sufficiente protezione.

I materiali utilizzati all'interno dell'imballaggio devono essere nuovi, puliti e di sostanze che non possano provocare alterazioni esterne o interne dei prodotti. L'impiego di materiali, in particolare di carta o marchi recanti indicazioni commerciali, è autorizzato soltanto se la stampa o l'etichettatura sono realizzate con inchiostro o colla non tossici.

Le confezioni devono essere prive di qualsiasi corpo estraneo, incluso un eccesso di terriccio.

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INDICAZIONI ESTERNE

Ciascun imballaggio deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni in appresso riportate.

A. Identificazione

Imballatore e/o speditore: nome e indirizzo o simbolo di identificazione rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale. Tuttavia, se viene utilizzato un codice (simbolo di identificazione), la dicitura «imballatore» e/o «speditore» (o un'abbreviazione equivalente) deve essere indicata accanto al codice (simbolo di identificazione).

B. Natura del prodotto

- Se il contenuto non è visibile dall'esterno:
 - «Funghi di coltivazione»,
 - «Tagliati» o «Non tagliati»,
 - «Colore» (ove quest'ultimo sia diverso dal bianco).
- Stadio di sviluppo (facoltativo).
- Nel caso di imballaggi per la vendita contenenti un miscuglio di funghi di diversa colorazione, nome dei diversi colori.

C. Origine del prodotto

- Paese d'origine ed eventualmente zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale.
- Nel caso di imballaggi per la vendita contenenti un miscuglio di funghi di diversa colorazione di origini diverse, ciascuno dei paesi di origine interessati deve essere indicato in vicinanza immediata del nome dei colori rispettivi.

D. Caratteristiche commerciali

- Categoria.
- Calibro (in caso di calibrazione) espresso dai diametri minimo e massimo del cappello o dalla dicitura: «piccolo», «medio» o «grande».
- Peso netto.

E. Marchio ufficiale di controllo (facoltativo)

REGOLAMENTO (CE) N. 983/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2007/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2007/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 31 maggio al 6 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 110,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 984/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2008/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2008/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 31 maggio al 6 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 99,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2008/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 985/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2009/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2009/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 31 maggio al 6 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 80,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2009/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 986/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2002****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2010/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2010/2001 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

- (3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 31 maggio al 6 giugno 2002, è fissata una restituzione massima pari a 150,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2010/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 987/2002 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2002****relativo alle offerte presentate per la spedizione di riso semigreggio a grani lunghi a destinazione dell'isola della Riunione nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2692/89 della Commissione, del 6 settembre 1989, recante modalità di applicazione relative alle spedizioni di riso alla Riunione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1453/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2011/2001 della Commissione ⁽⁵⁾ ha indetto una gara per la sovvenzione alla spedizione di riso alla Riunione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2692/89, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2692/89, non è opportuno fissare una sovvenzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 3 al 6 giugno 2002 nell'ambito della gara per la sovvenzione alla spedizione di riso semigreggio a grani lunghi del codice NC 1006 20 98 a destinazione dell'isola della Riunione di cui al regolamento (CE) n. 2011/2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 261 del 7.9.1989, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 2.7.1999, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 272 del 13.10.2001, pag. 21.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

**DECISIONE N. 1/2002 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE
del 31 maggio 2002
che proroga la decisione n. 1/2000 relativa alle misure transitorie**

(2002/415/CE)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'articolo 7 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, relativa alle misure transitorie applicabili dal 2 agosto 2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato ACP-CE ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il nuovo accordo di partenariato ACP-CE, in appresso denominato «l'accordo», è stato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000. L'accordo non entrerà in vigore finché non saranno state soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 93, paragrafo 3, dello stesso.
- (2) Con decisione n. 1/2000 il Consiglio dei ministri ACP-CE ha adottato misure transitorie.
- (3) Conformemente all'articolo 7 della decisione n. 1/2000, la decisione si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo, ma comunque non oltre il 1° giugno 2002. Considerando che l'accordo non sarà entrato in vigore entro tale data, il Consiglio dei ministri dovrebbe decidere di prorogare il periodo di applicazione della decisione n. 1/2000 fino all'entrata in vigore dell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 7 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 7

Entrata in vigore e validità della presente decisione

La presente decisione entra in vigore il 2 agosto 2000 e si applica fino all'entrata in vigore dell'accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 31 maggio 2002.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente

M. L. KPAKOL

⁽¹⁾ GUL 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2002

recante decima modifica della decisione 2000/284/CE, che stabilisce l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi

[notificata con il numero C(2002) 2041]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/416/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/298/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2000/284/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/339/CE⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei centri di raccolta dello sperma riconosciuti per l'importazione di sperma equino in provenienza da paesi terzi.
- (2) Le autorità competenti della Nuova Zelanda hanno notificato ufficialmente alla Commissione il riconoscimento, secondo le disposizioni della direttiva 92/65/CEE, di un centro di raccolta dello sperma equino.
- (3) È opportuno modificare l'elenco sulla base delle nuove informazioni trasmesse dal paese terzo in questione, evidenziando per chiarezza le modifiche nell'allegato.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2000/284/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

⁽²⁾ GU L 102 del 12.4.2001, pag. 63.

⁽³⁾ GU L 94 del 14.4.2000, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 63.

- 1 Versión — Udgave — Fassung vom — Έκδοση — Version — Version — Versione — Versie — Versão — Tilanne — Version
- 2 Código ISO — ISO-kode — ISO-Code — Κωδικός ISO — ISO-code — Code ISO — Codice ISO — ISO-code — Código ISO — ISO-koodi — ISO-kod
- 3 Tercer país — Tredjeland — Drittland — Τρίτη χώρα — Third country — Pays tiers — Paese terzo — Derde land — País terceiro — Kolmas maa — Tredje land
- 4 Nombre del centro autorizado — Den godkendte stations navn — Name der zugelassenen Besamungsstation — Όνομα του εγκεκριμένου κέντρου — Name of approved centre — Nom du centre agréé — Nome del centro riconosciuto — Naam van het erkende centrum — Nome do centro aprovado — Hyväksytyn aseman nimi — Tjurstationens namn
- 5 Dirección del centro autorizado — Den godkendte stations adresse — Anschrift der zugelassenen Besamungsstation — Διεύθυνση του εγκεκριμένου κέντρου — Address of approved centre — Adresse du centre agréé — Indirizzo del centro riconosciuto — Adres van het erkende centrum — Endereço aprovado — Hyväksytyn aseman osoite — Tjurstationens adress
- 6 Autoridad competente en materia de autorización — Godkendelsesmyndighed — Zulassungsbehörde — Εγκρίνουσα αρχή — Approving authority — Autorité d'agrément — Autorità che rilascia il riconoscimento — Autoriteit die de erkenning heeft verleend — Autoridade de aprovação — Hyväksyntäviranomainen — Godkännandemyndighet
- 7 Número de autorización — Godkendelsesnummer — Registriernummer — Αριθμός έγκρισης — Approval number — Numéro d'agrément — Numero di riconoscimento — Registratienummer — Número de aprovação — Hyväksyntänumero — Godkännandennummer
- 8 Fecha de la autorización — Godkendelsesdato — Zulassungsdatum — Ημερομηνία έγκρισης — Approval date — Date d'agrément — Data di approvazione — Datum van erkenning — Data da aprovação — Hyväksyntäpäivä — Datum för godkännandet

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
AE	UNITED ARAB EMIRATES (*)					
AR	ARGENTINA	Haras El Atalaya	91 Cuartel 17 Arrecifes Buenos Aires	SENASA	I-E14 (Integral-Equino 14)	27.3.1998
AU	AUSTRALIA	Alabar Bloodstock Corporation	Koyuga (Near Echuca) Victoria 3622			
AU		Beef Breeding Services, Qld DPI	Grindle Rd, Wacol Qld 4076			
AU		Kinnordy Stud Mr H. Schmorl	MS 465, Cambooya Qld 4358			
AU		Equine Artificial Breeding Services «Lumeah»	Miriam Bentley Hume Highway Mullengandra NSW 2644	AQIS	NSW-AB-H-01	21.2.2001

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
BB	BARBADOS ^(b)					
BG	BULGARIA					
BH	BAHRAIN ^(b)					
BM	BERMUDA ^(b)					
BO	BOLIVIA ^(b)					
BR	BRAZIL					
BY	BELARUS					
CA	CANADA	Ferme Canaco	89 Rang St. André St. Bernard de Lacolle Co. St. Jean, Quebec, J0J 1V0	CFIA	4-EQ-01	23.2.2000
CA		Amstrong Brothers	14709 Hurontario Street Inglewood, Ontario, L0N 1K0	CFIA	5-EQ-01	12.2.1997
CA		Zorgwijk Stables Ltd	508 Mt. Pleasant Road, R.R.2 Brantford, Ontario, N3T 5L5	CFIA	5-EQ-02	6.4.1999
CA		Tara Hills Stud	13700 Mast Road, R.R.4 Port Perry, Ontario, L9L 1B5	CFIA	5-EQ-03	26.1.2000
CA		Taylorlane Farm	R.R.2 Orton, Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-04	13.1.2000
CA		Earl Lennox	R.R.2 Orton, Ontario, L0N 1N0	CFIA	5-EQ-05	15.3.2000
CA		Rideau Field Farm	756 Heritage Drive, R.R.4 Merrickville, Ontario, K0G 1N0	CFIA	5-EQ-06	4.5.1998

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
CA		Glengate Farms	P.O. Box 220, 8343 Walker's Line Campbellville, Ontario, L0P 1B0	CFIA	5-EQ-07	31.1.1995
CA		Gencor The Genetic Corporation	R.R.5 Guelph Ontario, N1H 6J2	CFIA	5-EQ-08	10.1.1997
CA		Jou Veterinary Service	2409 Alps Road, R.R.1 Ayr Ontario, N0B 1E0	CFIA	5-EQ-09	30.10.2000
CA		AE Breeding Farm Dr Mike Zajac	19619 McGowan Road Mount Albert Ontario, L0G 1M0	CFIA	5-EQ-10	2.3.2000
CA		Equine Reproduction Services	Box 877, Turner Valley Alberta, T0L 2A0	CFIA	7-EQ-01	20.11.2000
CA		Meadowview Ilene Poole	23052 Twp Rd 521 Sherwood Park Alberta, T8B 1G6	CFIA	7-EQ-01	1.2.2002
CH	SWITZERLAND	Eidgenössisches Gestüt/Haras fédéral/Istituto Federale dell'allevamento equino Avenches	CH-1580 Avenches	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-4E	13.2.1997
CH		Besamungsstation Pferde, Gestüt Hanaya	Expohof CH-8165 Schleinikon	Bundesamt für Veterinärwesen	CH-AI-8E	6.5.1999
CL	CHILE					
CU	CUBA ^(b)					
CY	CYPRUS					
CZ	CZECH REPUBLIC					
DZ	ALGERIA					
EE	ESTONIA					
EG	EGYPT ^(b)					

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
FK	FALKLAND ISLANDS					
GL	GREENLAND					
HK	HONG KONG ^(b)					
HR	CROATIA					
HU	HUNGARY					
IL	ISRAEL					
IS	ICELAND	Gunnarsholt	Saedingastod Gunnarsholti 851 Hella	Iceland Veterinary Services	H001	20.12.1999
JO	JORDAN ^(b)					
JP	JAPAN ^(b)					
KG	KYRGYZSTAN ^(b)					
KR	REPUBLIC OF KOREA ^(b)					
KW	KUWAIT ^(b)					
LB	LEBANON ^(b)					
LI	LITHUANIA					
LV	LATVIA					
LY	LIBYA ^(b)					
MA	MOROCCO					
MK ^(c)	FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA					

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
MO	MACAO ^(b)					
MT	MALTA					
MU	MAURITIUS					
MY	MALAYSIA (PENINSULA) ^(b)					
MX	MÉXICO	CEPROSEM Club Hípico «La Silla»	Monterrey Nuevo León	SAGARPA	02-19-05-96-E	2.8.2001
NZ	NEW ZEALAND	Animal Breeding Services Ltd	3680 State Highway 3 RD2, Hamilton	MAF	NZSEQ1-001	27.3.2002
OM	OMAN ^(b)					
PE	PERU ^(b)					
PL	POLAND					
PM	ST. PIERRE AND MIQUELON					
PY	PARAGUAY					
QA	QATAR ^(b)					
RO	ROMANIA					
RU	RUSSIA					
SA	SAUDI ARABIA ^(b)					
SG	SINGAPORE ^(b)					
SI	SLOVENIA					
SK	SLOVAK REPUBLIC					
SY	SYRIA ^(b)					
TH	THAILAND ^(b)					
TN	TUNISIA					

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
UA	UKRAINE					
US	USA	The Old Place	PO box 90 Mt. Holly, AR 71758	APHIS	00AR001-EQS	19.7.2000
US		OS CEDROS, USA	8700 East Black Mountain Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ001-EQS	7.1.2002
US		Steve Cruse>Show Horses	29251 N. Hayden Road Scottsdale, AZ 85262	APHIS	02AZ002-EQS	28.1.2002
US		Kellog Arabian Horse Center	3801 W. Temple Ave Pomona, CA 71758	APHIS	97CA002-EQS	22.5.1997
US		Mariana Farm	Valley Center, CA 92082	APHIS	98CA001-EQS	14.11.1997
US		Advanced Equine Reproduction	1145 Arroyo Mesa Road Solvang, CA 93463	APHIS	98CA002-EQS	12.8.1997
US		Pacific International Genetics	14300 Jackson Road Sloughouse, CA 95683	APHIS	98CA003-EQS	23.1.1998
US		Alamo Pintado Equine Clinic	2501 Santa Barbara Ave Los Olivos, CA 93441	APHIS	98CA004-EQS	23.2.1998
US		Anaheim Hills Saddle Club	6352 E. Nohl Ranch Road Anaheim, CA 92807	APHIS	98CA005-EQS	23.3.1998
US		Valley Oak Ranch	10940 26 Mile Road Oakdale, CA 95361	APHIS	99CA006-EQS	2.4.1999
US		Jeff Oswood Stallion Station	21860 Ave. 160 Porterville, CA 93257	APHIS	99CA007-EQS	8.4.1999
US		Magness Racing Ventures	4050 Casey Ave Santa Ynez, CA 93460	APHIS	00CA008-EQS	10.12.1999
US		Crawford Stallion Services	34520 DePortola Temecula, CA 92592	APHIS	00CA010-EQS	20.1.2000
US		Exclusively Equine Reproduction	28753 Valley Center Road Temecula, CA 92082	APHIS	00CA011-EQS	2.3.2000

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
US		Santa Lucia Farms	1924 W. Hwy 154 Santa Ynez, CA 93460	APHIS	01CA012-EQSE	16.2.2001
US		Specifically Equine Veterinary Service	910 W. Hwy 246 Buellton, CA 93427	APHIS	01CA013-EQS	20.5.1997
US		Bishop Lane Farms	5525 Volkerts Road Sabastopol, CA 95472	APHIS	01CA014-EQSE	19.3.2001
US		Hunter Stallion Station	10163 Badger Creek Lane Wilton, CA 95693	APHIS	02CA016-EQS	14.2.2002
US		Colorado State University Equine Reproduction Center	3194 Rampart Road Fort Collins, CO 80523	APHIS	02CO001-EQS	13.2.2002
US		Candlewood Equine	2 Beaver Pond Lane Bridgewater, CT 06752	APHIS	00CT001-EQS	1.3.2000
US		Windbank Farm	1620 Choptank Road Middletown, DE 19075	APHIS	01DE001-EQS	7.6.2001
US		Peterson & Smith Reproduction Center	15107 S.E. 47th Ave Summerfield, FL 34491	APHIS	00FL001-EQS	10.1.2000
US		Silver Maple Farm	6621 Daniels Road Naples, FL 34109	APHIS	00FL002-EQS	26.1.2000
US		University of Florida College of Veterinary Medicine	2015 SW 16th Avenue Gainesville, FL 32601	APHIS	01FL003-EQS	15.5.2001
US		Double L Quarter Horse	1881 E. Berry Road Cedar Rapids, IA 52403	APHIS	96IA001-EQS	2.1.1996
US		Jim Dudley Quarter Horses	Rt. 1, Box 137 Latimer, IA 50452	APHIS	98IA002-EQS	26.5.1998
US		Grandview Farms	123 West 200 South Huntington, IN 46750	APHIS	99IN001-EQS	16.12.1999
US		Ed Mulick	4333 Straightline Pike Richmond, IN 47374	APHIS	00IN002-EQS	13.3.2000
US		Gumz Farms Quarter Horses	7491 S 100 W North Judson, IN 46366	APHIS	00IN003-EQS	3.7.2000

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
US		White River Equine Centre	707 Edith Ave Noblesville, IN 46060	APHIS	01IN004-EQS	15.3.2001
US		Meadowbrook Farms	3400S. 143rd Street East Wichita, KS 67232	APHIS	01KS001-EQS	28.2.2001
US		Kentuckiana Farm	PO box 11743 Lexington, KY 40577	APHIS	97KY001-EQS	16.10.1997
US		Castleton Farm	2469 Iron Works Pike PO box 11889 Lexington, KY 40511	APHIS	98KY002-EQS	13.8.1998
US		Autumn Lane Farm	371 Etter Lane Georgetown, KY 40324	APHIS	01KY001-EQS	19.10.2001
US		Hamilton Farm	66 Woodland Mead PO box 2639 South Hamilton, MA 01982	APHIS	98MA001-EQS	30.3.1998
US		Select Breeders Service, Inc.	1088 Nesbitt Road Colora, MD 21917	APHIS	98MD001-EQS	3.11.1997
US		Imperial Egyptian Stud	2642 Mt. Carmel Road Parkton, MD 21120	APHIS	00MD002-EQS	18.7.2000
US		Harris Paints	27720 Possum Hill Road Federalsburg, MD 21632	APHIS	00MD003-EQS	25.9.2000
US		Midwest Station II	16917 70th St. NE Elk River, MN 55330	APHIS	00MN001-EQS	16.5.2000
US		Anoka Equine Veterinary Services	16445 NE 70th St. Elk River, MN 55330	APHIS	01MN001-EQS	17.12.2001
US		Schemel Stables Collection Facility	986 PCR, Co. Road 810 Perryville, MO 63775	APHIS	99MO001-EQS	15.12.1999
US		Equine Reproduction Facility	137 Speaks Road Advance, NC 27006	APHIS	97NC001-EQS	21.8.1997
US		Walnridge Farm, Inc.	Hornerstown-Arneytown Road Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	96NJ003-EQS	14.8.1996

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
US		Cedar Lane Farm	40 Lambertville Headquarters Road Lambertville, NJ 08530	APHIS	96NJ004-EQS	4.9.1996
US		Peretti's Farm	Route 526, Box 410 Cream Ridge, NJ 08514	APHIS	97NJ005-EQS	17.3.1997
US		Kentuckiana Farm of NJ	18 Archertown Road New Egypt, NJ 08533	APHIS	99NJ006-EQS	30.7.1999
US		Southwind Farm	29 Burd Road Pennington, NJ 08534	APHIS	00NJ007-EQS	13.7.2000
US		Blue Chip Farm	807 Hogagherburgh Road Wallkill, NY 12589	APHIS	96NY001-EQS	31.8.2000
US		Sunny Gables Farm	282 Rt. 416 Montgomery, NY 12549	APHIS	00NY002-EQS	24.7.2000
US		Autumn Lane Farm	7901 Panhandle Road Newark, OH 43056	APHIS	99OH001-EQS	19.5.1999
US		Good Version	5224 Dearth Road Springboro, OH 45062	APHIS	01OH001-EQS	3.8.2001
US		Paws UP Quarter Horses	Route 1, Box 43-1 Purcell, OK 73080	APHIS	00OK002-EQS	11.4.2000
US		Bryant Ranch	11777 NW Oak Ridge Road Yamhill, OR 97148	APHIS	98OR001-EQS	19.2.1998
US		Honalee Equine Semen Collection Facility	14005 SW Tooze Road Sherwood, OR 97140	APHIS	99OR001-EQS	26.10.1999
US		Kosmos Horse Breeders	372 Littlestown Road Littlestown, PA 17340	APHIS	97PA001-EQS	19.3.1997
US		Hanover Shoe Farm	Route 194 South PO box 339 Hanover, PA 17331	APHIS	97PA002-EQS	28.3.1997
US		Nandi Veterinary Associates	3244 West Sieling Road New Freedom, PA 17349	APHIS	97PA003-EQS	22.9.1997
US		Cryo-Star International	223 Old Philadelphia Pike Douglassville, PA 19518	APHIS	01PA005-EQS	29.5.2001

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
US		Hempt Farms	250 Hempt Road Mechanicsburg, PA 17050	APHIS	01PA006-EQS	16.8.2001
US		Babcock Ranch Semen Collection Center	Rt. 2, Box 357 Gainsville, TX 76240	APHIS	97TX001-EQS	2.6.1997
US		Select Breeders	Rt. 3, Box 196 Aubrey, TX 76227	APHIS	97TX002-EQS	1.2.1997
US		Floyd Moore Ranch	Route 2, Box 293 Huntsville, TX 77340	APHIS	98TX003-EQS	12.5.1998
US		Bluebonnet Farm	746 FM 529 Bellville, TX 77418	APHIS	00TX007-EQS	25.1.2000
US		Alpha Equine Breeding Center	2301 Boyd Road Granbury, TX 76049	APHIS	00TX008-EQS	28.2.2000
US		Joe Landers Breeding Facility	4322 Tintop Road Weatherford, TX 76087	APHIS	00TX010-EQS	11.4.2000
US		Willow Tree Farm	10334 Strittmatter Pilot Point, TX 76258	APHIS	00TX011-EQS	28.4.2000
US		Green Valley Farm	3952 PR 2718 Aubrey, TX 76227	APHIS	00TX012-EQS	28.4.2000
US		6666 Ranch	PO box 130 Guthrie, TX 79236	APHIS	00TX013-EQS	17.10.2000
US		Michael Byatt Arabians	7716 Red Bird Road New Ulm, TX 78950	APHIS	00TX014-EQSE	9.11.2000
US		DLR Ranch	5301 FM 1885 Weatherford, TX 76088	APHIS	01TX015A-EQSE	7.2.2001
US		RB Quarter Horse	1346 Prarie Grove Road Valley View, TX 76272	APHIS	01TX017-EQS	22.10.2001
US		LKA, Inc.	360 Leea Lane Weatherford, TX 76087	APHIS	01TX018-EQS	6.11.2001
US		Roanoke AI Labs, Inc.	8535 Martin Creek Road Roanoke, VA 20401	APHIS	96VA001-EQS	14.11.1996

1: 10.5.2002

2	3	4	5	6	7	8
US		Commonwealth Equine Reproduction Center	16078 Rockets Mill Road Doswell, VA 23047	APHIS	00VA002-EQS	9.8.2000
US		Hass Quarter Horses	W9821 Hwy 29 Shawano, WI 54166	APHIS	97WI001-EQS	29.5.1997
US		Battle Hill Farm	HC 40, Box 9 Lewisburg, WV 24901	APHIS	01WV001	13.11.2001
US		Snowy Range Ranch	251 Mandel Lane Laramie, WY 82070	APHIS	01WY001-EQS	1.2.2001
UY	URUGUAY					
ZA	SOUTH AFRICA ^(b)					

^(a) Código provisional que no afecta a la denominación definitiva del país que será asignada cuando concluyan las negociaciones en curso en las Naciones Unidas — Foreløbig kode, som ikke foregriber den endelige betegnelse af landet, der skal tildeles, når de igangværende forhandlinger i FN er afsluttet — Provisorischer Code, der in nichts der endgültigen Bezeichnung des Landes vorgreift, die bei Schlussfolgerung der momentan laufenden Verhandlungen in diesem Zusammenhang im Rahmen der Vereinten Nationen genehmigt wird — Προσωρινός κωδικός που δεν επηρεάζει τον οριστικό τίτλο της χώρας που θα δοθεί μετά την περάτωση των διαπραγματεύσεων που πραγματοποιούνται επί του παρόντος στα Ηνωμένα Έθνη — Provisional code that does not affect the definitive denomination of the country to be attributed after the conclusion of the negotiations currently taking place in the United Nations — Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays qui sera arrêtée à l'issue des négociations en cours dans le cadre des Nations unies — Codice provvisorio senza effetti sulla denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite — Voorlopige code die geen gevolgen heeft voor de definitieve benaming die aan het land wordt gegeven op grond van de onderhandelingen die momenteel in het kader van de Verenigde Naties worden gevoerd — Código provisório que não afecta a denominação definitiva do país a ser atribuída após a conclusão das negociações actualmente em curso nas Nações Unidas — Väliaikainen koodi, joka ei vaikuta maan lopulliseen nimeen, joka annetaan tällä hetkellä Yhdistyneissä Kansakunnissa meneillään olevien neuvottelujen päätteeksi — Provisorisk kod som inte påverkar det slutgiltiga landsnamnet som skall anges när de pågående förhandlingarna i Förenta nationerna slutförts.

^(b) Sólo esperma procedente de caballos registrados — Kun sæd fra registrerede heste — Nur Samen von registrierten Pferden — Μόνο σπέρμα που συλλέχθηκε από καταγεγραμμένους ίππους — Only semen collected from registered horses — Sperme provenant uniquement de chevaux enregistrés — Solamente sperma raccolto da cavalli registrati — Enkel sperma verzameld van geregistreerde paarden — Ainoastaan rekisteröidyistä hevosista kerätty siemenneste — Bara sperma insamlad från registrerade hästar.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2002

che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2001 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi

(2002/417/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾ e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2581/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 302/2002 del Consiglio ⁽³⁾, sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma, dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1° luglio 2001 alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.
- (2) Nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori ⁽⁴⁾, conformemente all'articolo 13, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.
- (3) È opportuno adeguare, con effetto dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2001, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente

correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,

DECIDE:

Articolo unico

Con efficacia dal 1° agosto, 1° settembre, 1° ottobre, 1° novembre e 1° dicembre 2001, i coefficienti correttori, applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio nei paesi terzi corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee per il mese che precede le date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2002.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 1.⁽³⁾ GU L 47 del 19.2.2002, pag. 4.⁽⁴⁾ GU L 321 del 6.12.2001, pag. 31.

ALLEGATO

Sedi di servizio	Coefficienti correttori agosto 2001
Angola	129,2
Lesotho	62,3
Niger	87,2
Romania	53,6
Swaziland	59,9
Turchia	69,9
Zimbabwe	67,1

Sedi di servizio	Coefficienti correttori settembre 2001
Angola	124,4
Costa Rica	101,7
Etiopia	75,8
Mozambico	79,9
Zimbabwe	69,3

Sedi di servizio	Coefficienti correttori ottobre 2001
Angola	123,7
Haiti	93,8
Indonesia	67,4
Iugoslavia	61,9
Malawi	106,2
Namibia	60,2
Papua Nuova Guinea	71,1
Turchia	62,8
Zimbabwe	73,0

Sedi di servizio	Coefficienti correttori novembre 2001
Angola	121,0
Eritrea	45,5
Ghana	89,7
Malta	100,0
Nigeria (Lagos)	99,2
Repubblica dominicana	90,3
Romania	52,4
Suriname	81,1
Venezuela	111,5
Zambia	67,3
Zimbabwe	79,4

Sedi di servizio	Coefficienti correttori dicembre 2001
Angola	121,2
Benin	88,1
Botswana	60,5
Egitto	81,1
Guatemala	90,7
India	62,1
Mozambico	82,6
Trinidad e Tobago	89,7
Turchia	74,3
Zimbabwe	85,5

RETTIFICHE**Rettifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 123 del 24 aprile 1998)

A pagina 41, allegato IV A, sezione VII, punto 7.4 «Studio di carcinogenesi»:

anziché: «Può essere affiancato agli studi di cui al punto 6.3. Le prove sono eseguite su due specie, di cui una di roditore e una di altro mammifero»,

leggi: «Può essere affiancato agli studi di cui al punto 7.3. Le prove sono eseguite su due specie, di cui una di roditore e una di altro mammifero».
